

LE FONTI GIURIDICHE: COSA SONO?

Le fonti del diritto sono tutti gli atti o i fatti da cui hanno origine gli ordinamenti giuridici. Esse possono essere sia atti scritti che usi e consuetudini di una nazione.

Non tutte le fonti sono uguali, ma sono ordinate gerarchicamente dove la fonte di livello superiore prevale su quella di livello inferiore. Esempio: se la legge di livello inferiore è in conflitto con una di livello superiore, la legge di livello inferiore verrà annullata da un organo competente.

GERARCHIA DELLE FONTI IN ITALIA

In Italia la gerarchia è così composta:

1. **Fonti costituzionali:** è il primo livello delle fonti e comprende la Costituzione, le leggi costituzionali e gli statuti speciali delle regioni a statuto speciale (Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia, Sardegna, Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano).
2. **Fonti primarie:** sono le leggi ordinarie (promulgate dal Parlamento), gli statuti regionali ordinari, le leggi regionali e quelle delle province autonome di Trento e Bolzano. A queste si aggiungono i regolamenti parlamentare e tutti gli atti aventi forza di legge, cioè i Decreti Legge e i Decreti Legislativi. Fonti primarie sono anche tutte le norme che derivano dai trattati internazionali (in particolare quelli antiterrorismo e il costitutivo della NATO), seguite dai trattati costitutivi dell'Unione Europea (**TUE e TFUE**), dalle direttive e dai regolamenti dell'Unione Europea. Si aggiungono anche le sentenze della Corte di Giustizia Europea, ora ritenute fonti di diritto.
3. **Fonti secondarie:** sono i regolamenti ai vari livelli (governativi, ministeriali, prefettizi, amministrativi e degli enti locali), le sentenze e le decisioni dell'Unione Europea.
4. **Fonti terziarie:** ultimo gradino è occupato dagli usi e dalle consuetudini, cioè i comportamenti avuti nel tempo nei confronti di una determinata situazione.

COSA SIGNIFICA LA GERARCHIA?

La gerarchia delle fonti è utile anche in caso di due norme contrastanti. Per capire quali delle due norme vale si usano vari **criteri**:

- Cronologico:** se le due norme sono dello stesso livello (ad esempio due leggi), vale la legge più recente, mentre la vecchia non ha più effetti;

- **Gerarchico:** se le due norme sono di livello differente (ad esempio legge costituzionale e legge ordinaria), prevale la legge di rango superiore (in questo caso la costituzionale). Questa incompatibilità elimina la legge di rango inferiore;
- **Della specialità:** se le due norme disciplinano lo stesso settore, ma una è più specifica dell'altra, questa prevale sulla generale;
- **Della competenza:** si decide qual è la norma che è più adatta a disciplinare il settore;
- **Della competenza dell'Unione Europea:** una norma europea prevale su quella nazionale per il principio di preferenza. Infatti, i trattati dell'UE sono coperti dalla garanzia costituzionale (art. 11) fino a derogare (in casi rari e per prassi) alcune norme Costituzionali.

A CHI SPETTA FARE LE LEGGI?

L'Italia, in quanto repubblica democratica, basa il suo sistema giuridico nella tripartizione dei poteri:

- **potere legislativo** appartenente principalmente alle due camere del parlamento mentre per alcune materie è esercitato insieme alle Regioni (cfr. Art. 117 Cost.) e all'Unione Europea (c.d. Competenze esclusive e concorrenti);
- **Potere esecutivo** appartenente agli organi di Governo nazionali e territoriali;
- **Potere giudiziario** appartenente alla Magistratura.

Come sottinteso dall'articolo 11 della stessa Costituzione, l'Italia ha partecipato sin dall'inizio alle trattative per la creazione di un'unione di Stati al fine di mantenere la pace nel continente europeo e nel mondo. È su queste basi che è nata l'attuale Unione Europea: un'organizzazione sovrastatale alla quale gli Stati membri hanno ceduto parte della loro sovranità per uniformare la legislazione in alcune materie chiave. Tra queste ritroviamo l'agricoltura e la pesca.

IN SINTESI IL POTERE LEGISLATIVO è ESERCITATO DALLO STATO, DALLE REGIONI E DALL'UNIONE EUROPEA: Ciò DIPENDE DALLE MATERIE CHE POSSONO ESSERE DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLO STATO O CONCORRENTE CON ALTRI ORGANI.

LE FONTI GIURIDICHE NELL'UNIONE EUROPEA

L'Unione Europea basa il suo funzionamento su due trattati principali: il Trattato sull'Unione Europea (TUE) e il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE). Il primo, noto anche come "trattato di Maastricht", definisce le basi giuridiche dell'UE (parametri economici

e sociali e regole politiche). Il secondo, invece, è molto più pratico e consistente: è la concretizzazione dei principi del TUE e spiega in maniera dettagliata il funzionamento dell'UE e delle sue competenze.

Per realizzare gli obiettivi stabiliti nei trattati, l'UE adotta diversi tipi di atti legislativi.

- **Regolamenti:** sono atti legislativi vincolanti che devono essere applicati in tutti i suoi elementi in ogni paese dell'Unione Europea.
- **Direttive:** sono atti legislativi che stabiliscono un obiettivo che tutti i paesi dell'UE devono realizzare. Tuttavia, spetta ai singoli paesi definire come rispetto agli strumenti nazionali.
- **Decisioni:** sono vincolanti solo per i destinatari, che siano essi Stati oppure operatori privati. Non hanno bisogno di altri atti e quindi si applicano direttamente.
- **Raccomandazioni e Pareri:** sono atti non vincolanti, servono per rendere note le posizioni delle istituzioni europee in determinati settori e suggerire delle azioni.

IN COSA PUO' INTERVENIRE L'UNIONE EUROPEA?

L'articolo 3 del TFUE sancisce i settori in cui l'Unione ha competenza esclusiva e alla lettera d afferma che tra questi c'è la conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro della politica comune della pesca. L'articolo 4 specifica che invece è materia concorrente, quindi condivisa con gli Stati membri, l'agricoltura e la pesca (tranne, ovviamente, la conservazione)

Per questi motivi l'Unione definisce e attua una **Politica Comune della Pesca (PCP)** con un suo mercato interno sia per i prodotti integri sia per quelli trasformati (pesci, crostacei e molluschi).

IN SINTESI: L'UNIONE EUROPEA HA COMPETENZA ESCLUSIVA PER LA CONSERVAZIONE DELLE RISORSE DEL MARE. LA PESCA È COMPETENZA CONCORRENTE TRA STATI MEMBRI E L'UNIONE EUROPEA.

La politica comune della pesca (PCP)

La PCP è una serie di norme che sin dagli anni '70 regola la gestione delle flotte pescherecce europee e la conservazione dei prodotti ittici. L'obiettivo principale è quello di dare accesso libero ed uguale a tutte le flotte europee. Tuttavia l'ultima modifica risale al 1 Gennaio 2014.

QUAL E' L'OBIETTIVO DELLA POLITICA COMUNE DELLA PESCA?

L'obiettivo della politica comune della pesca è quella di aumentarne la produttività grazie allo sviluppo tecnico e della manodopera, assicurare un tenore di vita equo agli operatori del settore, stabilizzare i mercati, garantire la sicurezza nell'approvvigionamento e i prezzi giusti per i consumatori. Tenendo conto delle particolarità geografiche e territoriali per garantire l'adattamento delle misure.

A tal fine sono state stabilite una serie di regole comuni in materia di concorrenza (per la regolamentazione dei prezzi) nelle misure stabilite dal Parlamento Europeo e dal Consiglio, un coordinamento delle varie organizzazioni nazionali e un'organizzazione europea del mercato. Inoltre sono previsti aiuti per le aziende sfavorite e per incentivare lo sviluppo economico.

Se c'è in uno stato un prodotto, nel particolare una specie di pesce che è disciplinato da altre regole interne e che può portare problemi di concorrenza con un prodotto simile, gli Stati applicano una tassa sul prodotto che viene da un altro Stato.

Esempio: mettiamo il caso che lo stato a ha un prodotto x tutelato dalla legge nazionale e che uno stato b produce un prodotto y simile a quello x. Se il prodotto y viene introdotto nello stato a, esso sarà oggetto di una tassa per garantire una giusta concorrenza.

L'UNIONE EUROPEA STABILISCE UNA POLITICA COMUNE SULLA PESCA PER MIGLIORARNE LA PRODUTTIVITÀ' E PER TUTELARE GLI OPERATORI E I CONSUMATORI.

L'UNIONE EUROPEA GARANTISCE LA GIUSTA CONCORRENZA E CONTROLLA I PREZZI, AIUTA LE AZIENDE SFAVORITE E CONCEDE AIUTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO.

IN COSA OPERA LA POLITICA COMUNE DELLA PESCA?

Oltre a fissare norme per l'acquicoltura e gli stakeholders, la nuova PCP si articola in 4 settori: gestione della pesca, politica internazionale, mercati e politica commerciale, finanziamento della politica della pesca.

LA PESCA SOSTENIBILE

I pesci e i molluschi sono ovviamente in grado di riprodursi ma sono comunque risorse limitate e spesso soggette ad una pesca eccessiva. Per questo motivo si parla di "**pesca sostenibile**" ovvero **l'uso dei prodotti ittici che non minacci nel lungo termine le dimensioni e la produttività dei pesci**. In poche parole: la pesca di oggi non deve impedire la pesca di domani. Esso è il primo dei 4 settori in cui opera l'ultima PCP: la **Gestione della Pesca**.

Infatti la PCP vuole garantire che la pesca sia sostenibile dal punto di vista ecologico, economico e sociale. L'industria ittica deve quindi essere dinamica e in grado di adattarsi alle esigenze dei **consumatori** ma anche dei **lavoratori**, garantendo a questi ultimi un

tenore di vita adeguato.

Per perseguire una pesca sostenibile è stato necessario introdurre dei LIMITI DI CATTURA per preservare l'ambiente marino, evitare l'uso del rigetto in mare delle catture indesiderate e utilizzare sistemi di cattura più selettivi. Inoltre la nuova gestione prevede maggiori controlli locali grazie alle regionalizzazione e il coinvolgimento di tutti gli attori. Inoltre garantisce il lavoro nel lungo periodo agli operatori del settore.

QUALI SONO I CONTROLLI SULLA PESCA

I CONTROLLI IN ENTRATA (INPUT)

I controlli sugli INPUT: alla base di questi controlli c'è il principio per il quale l'accesso alle acque è garantito allo stesso modo a tutti i pescherecci che siano iscritti nel registro della flotta peschereccia dell'UE (link) mentre per effettuare l'attività di pesca è necessario essere in possesso di una regolare licenza (link). Tuttavia, in deroga al libero accesso, esistono dei limiti di distanza in vigore fino al 2022.

1. I paesi dell'UE possono limitare l'accesso entro le **12 miglia nautiche** dalle loro coste ai pescherecci che pescano tradizionalmente in tali acque e che provengono da porti adiacenti, ai pescherecci previsti dalle relazioni di vicinato esistenti e a quelli associati alle attività di pesca stabilite dalla PCP.
2. Per le coste delle regioni ultraperiferiche dell'Europa l'accesso può essere limitato entro le **100 miglia nautiche** ai pescherecci immatricolati nei porti di tali territori e ai pescherecci che pescano tradizionalmente in tali acque.

Altri controlli in entrata riguardano:

- i controlli sullo **sforzo di pesca** (per limitare la capacità di pesca e l'utilizzo dei pescherecci);
- misure tecniche** volte a disciplinare l'uso delle attrezzature e i periodi di pesca che stabiliscono come, dove e quando i pescatori possono pescare. Vengono stabilite per tutti i mari dell'UE, ma variano notevolmente a seconda delle condizioni regionali. Tra esse troviamo: *taglie minime dei pesci, specifiche sulle attrezzature e reti, zone e periodi di divieto di pesca e misure per ridurre al minimo l'impatto sull'ecosistema.*

I CONTROLLI IN USCITA (OUTPUT): I LIMITI DI CATTURA E I TAC

I controlli di output, invece, consiste nella limitazione della quantità di pesce catturato in un settore attraverso il sistema dei **totali ammissibili di cattura (TAC)**, o possibilità di pesca. Essi sono **limiti di cattura** (espressi in tonnellate o numeri) che vengono fissati per la maggior parte degli stock ittici commerciali ogni anno per la maggior parte degli stock (ogni due anni per gli stock di acque profonde) dal Consiglio dei ministri della pesca. Per gli stock condivisi e gestiti congiuntamente con i paesi extra-UE i TAC vengono concordati insieme ai (gruppi di) paesi interessati. Tutti i paesi sono tenuti a utilizzare criteri trasparenti e oggettivi nella ripartizione del contingente nazionale tra i pescatori. Una volta esauriti, si ritiene conclusa la pesca. [Clicca qui per conoscere i TAC in Italia. \(link\)](#)

LA POLITICA INTERNAZIONALE NELLA POLITICA COMUNE DELLA PESCA

Il secondo asse su cui si muove la PCP è la politica internazionale. Essendo una delle maggiori potenze nel campo della pesca e il più grande mercato unico di prodotti ittici, l'UE svolge anche un ruolo importante nel **migliorare la gestione del settore attraverso una serie di organizzazioni internazionali**. Ciò implica lo sviluppo e l'attuazione di politiche riguardanti la gestione della pesca e, in generale, il diritto del mare. L'UE opera in stretta collaborazione con i partner internazionali attraverso le Nazioni Unite, in particolare l'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), e mediante altri organismi, come ad esempio l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

L'UE è il più grande mercato unico della pesca a livello mondiale e un importatore netto di pesci e prodotti ittici. A cadenza triennale l'UE fissa dei contingenti tariffari autonomi (CTA) per talune specie e prodotti. I CTA consentono di importare nell'UE determinati quantitativi con un'aliquota ridotta, solitamente 0%, 4% o 6%. Servono ad accrescere la disponibilità delle materie prime di cui necessita l'industria di trasformazione europea quando l'offerta interna è carente.

MERCATI E POLITICA COMMERCIALE

Terzo punto ed elemento centrale della Politica Comune della Pesca è proprio l'**organizzazione comune del mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura**. I principali attori sono proprio gli operatori del settore sui quali ricade la responsabilità dello sfruttamento sostenibile delle risorse naturali e della giusta e trasparente informazione ai consumatori. Sono infatti istituite **norme sulla corretta conservazione e commercializzazione dei prodotti**, oltre a specifiche regole sulla **concorrenza**. Per questi specifici obiettivi, la Commissione dell'UE ha istituito anche un osservatorio del mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

FINANZIAMENTO DELLA POLITICA DELLA PESCA

La quarta sezione della PCP è dedicata al finanziamento della politica della pesca. Al momento esiste il **Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP)** per il periodo 2014-2020. Fa parte dei fondi strutturali e di investimento europei che mirano a **promuovere la crescita e l'occupazione** in Europa. Esso serve a sostenere i pescatori nella **transizione verso una pesca più sostenibile**, a differenziare le economie delle comunità costiere, a finanziare progetti per la creazione di nuovi posti di lavoro ed agevola l'accesso ai finanziamenti.

Il fondo serve anche ad **integrare le risorse nazionali** con quote proporzionali alla grandezza del mercato ittico nazionale. Ogni paese deve predisporre un programma operativo specificando le modalità di utilizzo delle risorse assegnate e a quali progetti destinarli. Le modalità di accesso e selezione sono indicate dalle autorità nazionali.

Nell'ambito del prossimo bilancio a lungo termine dell'UE per il periodo 2021-2027 la Commissione propone di destinare 6,14 miliardi di euro a un Fondo più semplice e flessibile per la pesca e l'economia marittima. Per migliorare l'efficienza e l'efficacia del Fondo sono state introdotte diverse novità: maggiore semplificazione e una più ampia scelta per gli Stati membri, migliore allineamento con altri Fondi dell'Unione europea e un sostegno più mirato al conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca.

1. COME DIVENTARE PESCATORE PROFESSIONISTA

1. Titoli di studio obbligatori: nessuno, il mestiere si impara prettamente sul campo. Tuttavia le Regioni attivano **percorsi formativi triennali** per acquisire la qualifica di Operatore del Mare e delle Acque Interne.
2. Patente nautica (per guidare il peschereccio)
3. Libretto di navigazione (in caso ci si voglia imbarcare su navi mercantili)
4. Licenza di pesca

2. I PERCORSI FORMATIVI

2.1 L'OPERATORE DEL MARE E DELLE ACQUE INTERNE

I percorsi formativi triennali per per acquisire la qualifica di Operatore del Mare e delle Acque Interne sono percorsi attivati dalle Regioni al fine di inserire i giovani all'interno del mondo del lavoro. Infatti basta avere il diploma di scuola media inferiore. Il corso consiste in attività didattiche teorico-pratiche e una formazione tecnico-professionale, dando la possibilità di imparare il **mestiere sul campo**. Alla fine dei 3 anni verrà rilasciato un attestato di qualifica professionale come Operatore del mare e delle acque interne.

L'**Operatore del mare e delle acque interne** si occupa dell'allevamento di pesci e molluschi, gestisce e monitora gli impianti e le attrezzature, pianifica le operazione di pesca e acquacoltura, offre assistenza alla navigazione a bordo delle imbarcazioni per le condizioni atmosferiche e l'analisi del mercato, conosce le tecniche per la giusta conservazione dei prodotti ittici.

2.2 IMBARCARSÌ SU UNA NAVE MERCANTILE

Diversa situazione se ci si vuole imbarcare su navi mercantili, imbarcazioni da diporto per locazione e noleggio, sono necessari 4 corsi:

- corso Anticendio base;
- sopravvivenza e salvataggio;
- P.S.S.R. (Sicurezza Personale e Responsabilità Sociali);

- primo soccorso elementare.

I corsi devono essere effettuati presso centri di formazione professionale con addestramento teorico e pratico. Al superamento degli esami verranno rilasciati gli attestati da presentare per avere il **libretto di navigazione**. I corsi valgono 5 anni, rinnovabili alla condizione di aver effettuato 12 mesi di navigazione nei 5 anni precedenti

3. PATENTE NAUTICA

3.1 TIPOLOGIE DI IMBARCAZIONI

La divisione delle imbarcazioni è sancita dal D.M. n. 146/2008. Sono 3 le tipologie:

NATANTI: barche a motore e a vela con lunghezza inferiore ai 10 metri;

IMBARCAZIONI: barche a motore o a vela con lunghezza compresa tra i 10 e i 24 metri;

NAVI DA DIPORTO: barche più lunghe di 24 metri.

3.2 TIPOLOGIE DI PATENTI

Come per le autovetture, esistono vari tipi di patenti nautiche divise per categoria:

- **A** per natanti o imbarcazioni da diporto a vela e a motore o solo motore entro 12 miglia dalla costa; per barca a vela e a motore o solo motore senza limiti dalla costa;
- **B** per navi da diporto che superano i 24 metri. Per conseguirla è necessario possedere già da almeno 3 anni la patente di categoria A;
- **C** per guidare natanti e imbarcazioni da diporto dotate di dispositivi elettronici particolari oppure per persone portatrici di patologie tali da necessitare un aiuto da parte di persone che abbiano compiuto i 18 anni, che sappiano guidare la barca e siano in grado di salvaguardare le vite in mare.

3.3 REQUISITI NECESSARI

Il primo requisito necessario per poter conseguire la patente nautica è costituito dal limite di età. Dunque bisogna aver compiuto:

- 18 anni per tutte le imbarcazioni da diporto;
- 16 anni per i natanti da diporto;
- 14 anni per i natanti a vela oltre i 4 metri quadrati mentre per le barche a remi entro 1 miglio dalla costa.

Data la difficoltà di guidare in mare, le difficoltà sono molto alte e pertanto bisogna essere dotati di fermezza e riflessi pronti. Per questi motivi **non possono conseguire** la patente nautica coloro i quali:

- siano affetti da malattie fisiche e psichiche, deficienze organiche, minorazioni psichiche, anatomiche o funzionali;
- non posseggano un campo visivo normale e non distinguano bene e rapidamente i colori primari (rosso, verde, blu);
- abbiano oltre 60 anni, siano diabetici o siano affetti da glaucoma e in tal caso deve essere accertata la sensibilità al contrasto spaziale e che almeno in un occhio deve essere tale da raggiungere una soglia di contrasto del 6%;
- in caso di visione binoculare, debbano possedere un'acutezza visiva complessiva non inferiore a 10/10 raggiungibile anche con lenti;
- non abbiano tempi di reazione a stimoli luminosi ed acustici sufficientemente rapidi per poter essere classificati nel IV decile della scala decilica.

3.4 QUANDO SERVE?

La patente nautica è necessaria per guidare:

- tutte le imbarcazioni **oltre le 12 miglia dalla costa** e/o con un motore con potenza oltre i 30kW (40,8 Cavalli);
- tutte le imbarcazioni con potenza fino ai 40,8 Cavalli e con cilindrata oltre i 750 cc (se a carburazione a due tempi), a 1.000 cc (se a carburazione a 4 tempi fuoribordo o se a iniezione diretta), 1.300 cc (se a carburazione a 4 tempi entro bordo) o a 2.000 cc (se a motore diesel);
- moto d'acqua;
- le imbarcazioni per lo sci nautico.

3.5 QUANDO NON SERVE LA PATENTE?

La patente nautica non serve per tutte le imbarcazioni da diporto lunghe meno di 24 metri, entro 6 miglia dalla costa e con cilindrata inferiore a:

- **750 cc** se a carburazione a due tempi
- **1.000 cc** se a carburazione a 4 tempi fuoribordo o se a iniezione diretta;
- **1.300 cc** se a carburazione a 4 tempi entro bordo;
- **2.000 cc** se a motore diesel.

3.6 COME PRENDERE LA PATENTE NAUTICA

Per prima cosa, bisogna fare domanda di iscrizione presso gli Uffici della Capitaneria di porto situati nel luogo di residenza. Esso può essere fatto sia da privatista sia dopo

aver frequentato un corso di una scuola nautica certificata. Come per la patente per le autovetture, l'esame è composto da due prove:

- una teorica, incentrata sulle regole della navigazione in mare;
- una pratica.

Superate entrambe le prove, verrà rilasciata la patente nautica. Essa ha validità di 10 anni fino ai 60 anni di età. Dopo tale limite la validità scende a 5 anni. Scaduti questi termini è necessario rinnovare la patente, anche dopo anni dalla scadenza.

3.7 COSTO DELLA PATENTE

Il costo della patente è mediamente di 600€, solo per sostenere l'esame. Sale anche fino a 1.500€ se ci si iscrive ad una scuola nautica.

3.8 SANZIONI E SOSPENSIONE

La guida di un'imbarcazione senza la patente comporta una sanzione da 2.066€ a 8.263€, che raddoppia se si tratta di una nave da diporto.

Se invece si è in possesso di una regolare patente nautica, ma al momento del fermo non si ha il documento con sé la sanzione va da 50€ a 500€.

La sospensione, invece, sopraggiunge quando:

- l'autorità ritiene che non sussistano più i requisiti psichici o fisici. Essa sarà temporanea fin quando non si presenterà un certificato medico rilasciato da uno specialista che attesti la completa guarigione;
- si è in presenza di conduzione/comando in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. In questo caso la sospensione massima sarà di 6 mesi;
- si è in presenza di atti di imprudenza/imperizia che possono costituire un pericolo per l'incolumità pubblica. In questo caso la sospensione massima sarà di 3 mesi;
- ne fa richiesta del Prefetto per motivi di pubblica sicurezza. In questo caso la sospensione massima sarà di 6 mesi;
- il possessore della patente è coinvolto in un procedimento penale per omicidio colposo, lesioni gravi o gravissime colpose, per delitti contro l'incolumità pubblica.

4. IL LIBRETTO DI NAVIGAZIONE

4.1 COS'E' IL LIBRETTO DI NAVIGAZIONE

Il libretto di navigazione, cioè "l'iscrizione alla gente di mare" è il documento di lavoro del personale marittimo e pertanto è il libretto di lavoro per il servizio prestato. Il libretto di navigazione è l'unico documento che abilita alla professione marittima e deve essere presentato sempre al momento dell'imbarco. Infatti è

obbligatorio per poter lavorare sulle navi mercantili e, in alcuni casi, sulle piattaforme petrolifere se esse sono equiparate a galleggianti. Viene rilasciato dalla Capitaneria di Porto competente per territorio del luogo di residenza dell'interessato ed è l'unico documento che attesta l'iscrizione alla gente di mare. Trattandosi di un documento di una certa consistenza viene rilasciato solo se l'interessato ha un ingaggio a bordo di una nave/peschereccio, altrimenti viene rilasciato un certificato che attesta la domanda di iscrizione alla gente di mare.

Per le attività relative al lavoro, il libretto sostituisce il documento di identità ed è valido nello spazio Schengen.

4.2 CHI POSSIEDE IL LIBRETTO DI NAVIGAZIONE?

Può fare richiesta di libretto il personale di 1° e 2° categoria, mentre quello di 3° categoria ha soltanto un foglio di ricognizione.

4.3 QUALI INFORMAZIONI CONTIENE?

Oltre ai dati anagrafici ed alla foto dell'intestatario, eventuali titoli di studio, onorificenze, gruppo sanguigno, corsi propedeutici effettuati, navigazione svolta su unità mercantili di ogni tipo battenti bandiera nazionale del marittimo o di un altro Stato, la navigazione di volta in volta effettuata con le date e le località di imbarco e sbarco

4.4 COME RICHIEDERE IL LIBRETTO

Per avere il Libretto di Navigazione occorre presentare domanda d'iscrizione alla Gente di Mare. Per iscriversi occorre andare alla Capitaneria di Porto più vicina al luogo di residenza e presentare apposita istanza. L'iscrizione è subordinata all'ottenimento di un certificato di idoneità fisica (con relativi accertamenti sanitari) e al superamento di prove fisiche. Passate queste prove si ottiene un numero di matricola e un foglio provvisorio che verrà sostituito dal libretto di navigazione al primo imbarco.

5. LA LICENZA DI PESCA

Per poter svolgere la professione è necessario ottenere la **Licenza di pesca**, rilasciata dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MIPAAF). A norma del D.Lgs n. 153/2004 la licenza viene rilasciata esclusivamente a chi è iscritto nei **Registri delle imprese di pesca** facenti capo alle Capitanerie di Porto.

5.1 TIPOLOGIE DI LICENZE PER PESCARE NELLE ACQUE INTERNE

Esistono vari tipi di licenza per la pesca nelle acque interne e tendono a variare rispetto alla Regione, secondo la disciplina delle loro leggi. Di base esistono due licenze:

- - **Licenza A** riservata ai professionisti. È un tesserino rilasciato dalla Regione a seguito del corso organizzato dalla Regione stessa e previo superamento dell'esame di idoneità all'esercizio della pesca professionale. Ha validità sull'intero territorio nazionale e la sua durata è di 10 anni con un pagamento annuo di una tassa che varia da Regione in Regione. In caso di mancato pagamento, non sarà consentito pescare al detentore insolvente.
- - **Licenza B** per i dilettanti. È una concessione regionale avuta in seguito al pagamento di una tassa annua. Il permesso vale 12 mesi.

Sono esenti dal pagamento coloro che hanno meno di 18 anni e chi ha superato i 65 anni. Inoltre sono esentati i portatori di handicap che utilizzano solo la canna per pescare. A queste licenze se ne aggiungono altre rispetto alla Regione di riferimento.

5.2 LICENZA PROFESSIONALE PER PESCARE IN MARE

Chi svolge per professione la pesca, ha bisogno di una licenza specifica. La **licenza di pesca** è un documento autorizzativo. Essa è rilasciata all'armatore di un'imbarcazione che sia regolarmente iscritto nel registro delle imprese ittiche del MIPAAF a norma del D.Lgs. N, 153/04. La sua durata è **8 anni** (rinnovabili su richiesta con specifica istanza) e comporta il pagamento di una tassa governativa. I dati del proprietario e dell'armatore sono inseriti in un registro elettronico delle licenze di pesca al fine di controllare la Flotta Peschereccia europea (Fleet Register).

Altri permessi sono necessari per chi opera in allevamenti (acquacoltura) o che utilizzano l'imbarcazione per effettuare pesca subacquea.

5.3 IL PERMESSO GRATUITO

Nel caso in cui si voglia pescare in mare come dilettante da terra o da barca è obbligatorio chiedere un permesso gratuito sul sito del Ministero competente (MIPAAF). Una volta effettuata la registrazione, sarà cura del dilettante stampare l'autorizzazione da portare con sé. In caso di mancata autorizzazione si incorre in una multa fino a 2.000€ e con l'obbligo di mettersi in regola entro 10 giorni.

6. REGISTRO DEI PESCATORI

I pescatori professionisti sono iscritti in un registro apposito. È diviso in due parti: nella prima sono iscritti quanti esercitano la pesca a bordo di navi mentre nella seconda parte sono iscritti quanti esercitano tale attività senza imbarco o negli impianti di pesca. Chi effettua entrambe le attività sono iscritti solo nella prima parte.

L'iscrizione avviene presso la capitaneria di porto nella cui circoscrizione è il domicilio del pescatore. L'ufficio marittimo di iscrizione provvede ad apporre annotazione sul titolo matricolare dell'interessato. Se l'iscrizione avviene presso ufficio diverso da quello che ha rilasciato il titolo matricolare deve esserne data comunicazione all'ufficio che ha rilasciato tale titolo.

6.1 REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

Non può ottenere l'iscrizione nel registro, parte prima:

- 1) chi non è iscritto nelle matricole della gente di mare;
- 2) chi è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
- 3) chi è stato condannato per uno o più reati previsti dalle leggi sulla pesca ad una pena detentiva complessivamente superiore ad un anno;
- 4) chi è stato condannato per più di cinque violazioni delle leggi sulla pesca, costituenti delitto;
- 5) chi non eserciti la pesca professionale quale attività esclusiva o prevalente.

Non può ottenere l'iscrizione nel registro, parte seconda,

- 1) chi è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
- 2) chi è stato condannato per uno o più reati previsti dalle leggi sulla pesca ad una pena detentiva complessivamente superiore ad un anno;
- 3) chi è stato condannato per più di cinque violazioni delle leggi sulla pesca, costituenti delitto;
- 4) chi non eserciti la pesca professionale quale attività esclusiva o prevalente.
- 5) chi non è iscritto almeno nelle matricole della gente di mare di terza categoria.

6.1.1 ISCRIZIONE NELLE MATRICOLE DELLA GENTE DI MARE

Chi intende iscriversi nel registro, parte prima, può conseguire l'iscrizione nelle matricole della gente di mare di prima e seconda categoria, indipendentemente dal limite massimo di età stabilita dalle vigenti disposizioni. Il personale iscritto nelle matricole della gente di mare può essere imbarcato solo su navi da pesca.

6.2 QUALIFICHE PER L'ISCRIZIONE

Per coloro che sono in possesso dei titoli e delle specializzazioni professionali per la pesca, ovvero di altri eventuali, anche di uso locale, la iscrizione si effettua con la relativa qualifica.

Per i servizi tecnici c'è la figura del Capopesca che si differenzia rispetto alla tipologia di pesca di cui si occupa. Per i servizi complementari c'è la figura del Frigorista.

6.2.1 CAPOPESCA

Il capopesca esercita le mansioni relative alla direzione delle operazioni di pesca e le altre connesse con la qualifica. Esistono vari titoli di capopesca rispetto alla tipologia di pesca effettuata:

- capopesca per la **pesca ravvicinata** per cui è necessario aver compiuto 21 anni, essere iscritto nel registro dei pescatori, aver esercitato la pesca per un anno oppure essere in possesso di un titolo professionale marittimo che abilita al comando di navi da pesca, aver sostenuto, con esito favorevole, una prova pratica secondo i programmi stabiliti dal Ministro per la Marina Mercantile;

- capopesca per la **pesca d'altura** per cui è necessario aver compiuto 21 anni, aver conseguito la licenza elementare e avere assolto l'obbligo scolastico, essere iscritto nel registro dei pescatori, aver esercitato la pesca per due anni su navi che esercitano la pesca d' altura oppure essere in possesso dei titoli professionali di padrone marittimo per la pesca o di marinaio autorizzato alla pesca mediterranea oppure in alternativa di capopesca per la pesca ravvicinata che abbia effettuato almeno sei mesi di pesca a bordo di navi che esercitano la pesca d'altura, avere sostenuto, con esito favorevole, una prova teorico-pratica secondo i programmi stabiliti dal Ministro per la Marina Mercantile;
- capopesca per la **pesca oceanica** per cui è necessario aver compiuto 21 anni, aver conseguito la licenza elementare e avere assolto l'obbligo scolastico, essere iscritto nel registro dei pescatori, aver esercitato la pesca per non meno di quattro anni, di cui almeno due a bordo di navi che esercitano la pesca oceanica oppure essere in possesso dei titoli professionali di capopesca d'altura o padrone marittimo per la pesca o aspirante capitano di lungo corso che abbia superato l'esame per la specializzazione alla pesca, o titolo superiore, ed aver effettuato almeno un anno di pesca a bordo di navi che esercitano la pesca oceanica ed avere sostenuto, con esito favorevole, una prova teorico-pratica secondo i programmi stabiliti dal Ministro per la Marina Mercantile;
- capopesca per gli **impianti di pesca** per cui è necessario aver compiuto 21 anni, aver conseguito la licenza elementare e aver assolto l'obbligo scolastico, essere iscritto nel registro dei pescatori, aver esercitato la pesca per tre anni nello stesso tipo di impianto per il quale si richiede il titolo, aver sostenuto, con esito favorevole, una prova teorico-pratica secondo i programmi stabiliti dal Ministro per la Marina Mercantile.

6.2.2 FRIGORISTA

Il frigorista esercita le mansioni relative alla qualifica a bordo delle navi da pesca. Per conseguire il titolo è necessario: aver compiuto 18 anni, aver conseguito la licenza elementare e avere assolto l'obbligo scolastico, aver lavorato in uno stabilimento industriale per la costruzione e la riparazione di apparati frigoriferi, o aver condotto impianti frigoriferi industriali almeno per un anno, oppure essere stato imbarcato, per lo stesso periodo di tempo, su una nave da pesca in qualità di allievo frigorista, oppure aver seguito, con esito favorevole, un corso specializzato riconosciuto dal Ministro per la Marina Mercantile ed aver sostenuto con esito favorevole, una prova teorico-pratica, secondo i programmi stabiliti dal Ministro per la Marina Mercantile.

I titoli professionali marittimi per il personale addetto alla pesca, si conseguono alle condizioni e con le modalità stabilite nel codice della navigazione e nel relativo regolamento di esecuzione.

6.2.3 SPECIALIZZAZIONI PROFESSIONALI

Sono specializzazioni professionali:

- 1) per i servizi tecnici: pescatore di prima classe, pescatore di seconda classe, pescatore retiere, operatore di apparati elettronici per la pesca, pescatore subacqueo, operaio pescatore degli impianti di pesca;
- 2) per i servizi complementari: elettricista, addetto alla lavorazione industriale.

Per coloro che non sono in possesso di titoli o specializzazioni, l'iscrizione avviene con la qualifica di: "**mozzo per la pesca**", per i servizi complementari oppure come "**operaio apprendista**", per il personale addetto agli impianti di pesca.

Le specializzazioni professionali del personale addetto alla pesca si conseguono alle condizioni, con i requisiti e secondo le modalità stabilite dal Ministro per la Marina Mercantile. La persistenza dei requisiti fisici richiesti per la specializzazione di pescatore subacqueo è accertata periodicamente secondo le norme stabilite dal Ministero per la Marina Mercantile, sentita la Commissione medica centrale.

6.3 PRESENTAZIONE DOMANDA E DOCUMENTI PER L'ISCRIZIONE

I requisiti e le condizioni per l'iscrizione nel registro si provano con il titolo matricolare e con il certificato generale del casellario giudiziario richiesto d'ufficio dall'autorità marittima che procede all'iscrizione.

Inoltre servono tre fotografie ed altri eventuali documenti professionali.

La domanda di iscrizione, corredata dei prescritti documenti, può essere presentata anche agli uffici di porto non autorizzati a tenere il registro, i quali la trasmettono all'ufficio competente.

Sul registro oltre alle generalità, al domicilio, al numero progressivo, alla fotografia ed alla data di iscrizione, devono annotarsi per ogni iscritto:

- 1) la qualifica all'atto dell'iscrizione;
- 2) i titoli professionali, le abilitazioni e le specializzazioni ottenute anche dopo l'iscrizione;
- 3) il cambiamento di domicilio che deve essere comunicato all'ufficio di iscrizione, il quale provvede a trasmettere un estratto del registro all'ufficio competente. L'ufficio che provvede alla nuova iscrizione annota gli estremi della precedente e dà comunicazione del nuovo numero di iscrizione all'ufficio di iscrizione matricolare e all'ufficio di provenienza, che procede alla cancellazione;
- 4) le condanne per reati previsti dalle leggi sulla pesca e le sanzioni disciplinari;
- 5) la cancellazione dal registro, ed i motivi che l'hanno determinata.

6.4 CANCELLAZIONE DAL REGISTRO E REISCRIZIONE

Alla cancellazione dal registro si procede per i seguenti motivi:

- 1) trasferimento di iscrizione;
- 2) perdita della cittadinanza;
- 3) perdita dei requisiti e delle condizioni;
- 4) abbandono volontario della professione, comprovato da una dichiarazione dell'iscritto;
- 5) cessazione dell'esercizio della professione da almeno un triennio;
- 6) morte dell'iscritto.

Si può effettuare ricorso al Ministro della Marina Mercantile Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione o di cancellazione del capo del compartimento marittimo.

Ci si può reinscrivere nel registro se si riottiene la cittadinanza o se si ritorna ad esercitare la professione. In caso di perdita di requisiti e condizione si deve procedere ad una nuova iscrizione.

6.5 CERTIFICATO DI ISCRIZIONE

Il certificato d'iscrizione è il documento di abilitazione all'attività di pescatore marittimo redatto secondo uno specifico modello. Il certificato è rilasciato dal capo dell'ufficio di iscrizione. Quando il certificato è stato sottratto o è andato smarrito o distrutto, o è diventato inservibile, l'ufficio di iscrizione rilascia un duplicato. Nell'esercizio dell'attività di vigilanza sulla pesca, l'autorità competente accerta il possesso del certificato di iscrizione da parte di chi esercita professionalmente la pesca marittima. Esso viene ritirato dall'autorità marittima quando si procede alla cancellazione dell'iscritto dal registro, o è intervenuto provvedimento che importa la interdizione all'esercizio della pesca.

7. REGISTRO DELLE IMPRESE DI PESCA

Il registro nel quale sono iscritte le imprese che esercitano la pesca professionale, è diviso in cinque parti, secondo i tipi di pesca.

7.1 ISCRIZIONE NEL REGISTRO

L'iscrizione deve avvenire presso la capitaneria di porto nella cui circoscrizione ha sede l'impresa. Essa si effettua nella parte del registro corrispondente al tipo di pesca professionale esercitata. Se viene esercitata più di un tipo di pesca l'iscrizione si effettua in ciascuna delle relative parti del registro.

7.2 DOMANDA E DOCUMENTI NECESSARI

Per ottenere l'iscrizione è necessario che l'interessato presenti domanda all'ufficio competente, indicando:

- 1) ditta, ragione sociale, generalità, luogo, data di nascita e residenza dell'imprenditore, oppure del legale rappresentante dell'impresa;
- 2) sede dell'impresa;

- 3) ubicazione dell'impianto di pesca;
- 4) ufficio di iscrizione della nave, oppure ufficio nella cui circoscrizione trovasi l'impianto di pesca;
- 5) elementi di individuazione e categoria della nave da pesca utilizzata dall'impresa, e sue caratteristiche tecniche, ovvero caratteristiche dell'impianto di pesca;
- 6) ditta, ragione sociale e generalità del proprietario e dell'armatore della nave predetta, oppure del titolare dell'impianto di pesca, ove siano persone diverse dall'imprenditore;
- 7) categoria e tipo di pesca professionale, con eventuale specificazione della pesca speciale che si intende esercitare;
- 8) impianti a terra in eventuali disponibilità dell'impresa.

Inoltre, per ottenere l'iscrizione, deve essere presentata una copia autentica dell'atto costitutivo e statuto dell'impresa e il titolo dell'uso o copia autentica di esso della nave o quello che consente lo stabilimento dell'impianto di pesca e l'uso dello stesso.

Nel registro debbono annotarsi tutte le informazioni e le variazioni.

7.3 TRASFERIMENTO DI SEDE

Quando si procede al trasferimento della sede dell'impresa nella circoscrizione di altra capitaneria di porto, l'imprenditore chiede all'ufficio di iscrizione il trasferimento della iscrizione stessa. L'ufficio di iscrizione provvede a trasmettere un estratto del registro all'ufficio competente. L'ufficio che procede alla nuova iscrizione annota gli estremi della precedente e dà comunicazione del nuovo numero di iscrizione all'ufficio di provenienza, che procede alla cancellazione. Se l'imprenditore non vi provvede nel termine di trenta giorni, l'autorità marittima promuove d'ufficio il trasferimento di iscrizione. È fatto obbligo alle Camere di commercio, industria e agricoltura che ricevono una nuova iscrizione, di darne comunicazione alla capitaneria di porto competente.

7.4 CANCELLAZIONE DAL REGISTRO E REISCRIZIONE

Alla cancellazione degli iscritti nel registro si procede per i seguenti motivi:

- 1) trasferimento di iscrizione;
- 2) morte dell'imprenditore;
- 3) scioglimento, cessazione o fallimento dell'impresa;
- 4) abbandono dell'attività di pesca, comprovato da dichiarazione dell'imprenditore;
- 5) cessazione dell'attività di pesca, da almeno un triennio.

Dell'avvenuta cancellazione è fatta annotazione nel registro.

Gli iscritti nel registro cancellati che abbiano cessato l'impresa o abbandonato l'attività possono chiedere la reinscrizione quando siano cessate le cause che hanno

determinato la cancellazione.

7.5 CERTIFICATO DI ISCRIZIONE

L'ufficio di iscrizione rilascia all'interessato certificato di avvenuta iscrizione nel registro indicando la data, il numero e la parte del registro nella quale l'impresa è stata iscritta.

8. PERMESSO DI PESCA

Una volta ottenuta l'iscrizione nel registro, l'impresa può procedere alla richiesta del permesso di pesca. Per ottenerlo l'imprenditore deve presentare domanda all'ufficio di iscrizione della nave, anche a mezzo del proprio rappresentante. Nell'istanza devono indicarsi:

- 1) ditta, ragione sociale, generalità dell'imprenditore, sede dell'impresa, nonché ufficio di iscrizione nel registro delle imprese di pesca;
- 2) elementi di individuazione e categoria della nave da pesca, stazza lorda e netta, tipo e potenza dell'apparato motore, capacità di stiva;
- 3) categoria e tipo di pesca, con eventuale specificazione di pesca speciale, che s'intende esercitare;
- 4) categoria, tipo e caratteristiche principali degli attrezzi da pesca che costituiscono la dotazione della nave;
- 5) caratteristiche dei sistemi per la refrigerazione e degli apparati per la congelazione o trasformazione dei prodotti della pesca eventualmente esistenti a bordo;
- 6) tabella di armamento.

Alla domanda va allegato il certificato d'iscrizione nel registro delle imprese di pesca ed una copia del certificato di qualificazione dei sistemi e degli apparati frigoriferi, per le navi da pesca di prima e seconda categoria e, ove esistenti, per quelle di sesta categoria.

L'autorità marittima, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti, rilascia il permesso di pesca secondo il modello previsto dalla legge.

Il permesso di pesca e l'autorizzazione provvisoria rientrano tra i documenti di bordo.

8.1 AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA

Alle navi di nuova costruzione e alle navi provenienti da bandiera estera o in caso di urgenza l'ufficio competente può rilasciare un'autorizzazione provvisoria, accertata sommariamente l'esistenza dei requisiti e delle condizioni. L'autorità fissa la durata della validità della autorizzazione che non può comunque superare i 6 mesi.

8.2 VARIAZIONI

Le variazioni dei requisiti e delle informazioni devono essere comunicate entro 30 giorni all'ufficio competente, il quale provvede ad annotarle sul permesso.

8.3 VALIDITÀ

La validità del permesso dipende dai tipi e dalle categorie. Il permesso di pesca perde di validità quando le variazioni delle informazioni contenute nella domanda non sono comunicate entro 30 giorni o quando esse comportano la perdita di requisiti o di condizioni richieste.

8.4 RINNOVO E DUPLICATO DEL PERMESSO

Per il rinnovo del permesso di pesca l'imprenditore deve presentare un'istanza al competente ufficio che ne accerta la persistenza dei requisiti e delle condizioni richieste.

Quando il permesso di pesca è stato sottratto o è andato smarrito o distrutto, o è divenuto inservibile, l'ufficio competente ne rilascia un duplicato.

9. LA FLOTTA PESCHERECCIA (Fleet Register)

9.1 COS'E'

Il Registro della Flotta dell'UE (Fleet Register), detto anche Registro delle Navi da Pesca, è una banca dati in cui devono essere registrati tutti i pescherecci battenti bandiera di un paese dell'UE. Nel caso sopraggiunga qualche modifica allo stato di una nave da pesca, questa dovrà essere tempestivamente comunicata e registrata nel registro dal paese di cui la nave fa parte. Esso esiste sin dal 1989. L'unità Fleet Register, all'interno dell'ufficio dirigenziale PEMAC III del MIPAAF, cura i rapporti e lo scambio di dati sulle navi da pesca con la Commissione Europea.

9.2 OBIETTIVO

Lo scopo del registro risiede nella possibilità di identificare le navi da pesca con determinate caratteristiche per:

- monitorare la gestione della capacità di pesca (pesca sostenibile) e quindi l'evoluzione del PCP;
- fornire informazioni ai funzionari della Commissione europea e dei paesi membri che si occupano dei controlli;
- attingere a dati statistici sulla flotta peschereccia europea;
- fornire una banca dati a cui possono attingere le altre organizzazioni.

9.3 QUALI DATI CONTIENE

Nel corso del tempo, il registro ha subito varie modifiche. Al momento sono 38 i campi da compilare, mentre sono 3 le categorie di dati contenuti nel Registro della Flotta Europea:

- amministrativi: nome della nave, porto di registrazione, marcatura esterna, numero identificativo unico (IMO), il segnale internazionale della Radio, ecc..;
- tecnici: lunghezza, tonnellate, potenza, ecc..;
- storici: entrate ed uscite, modifiche apportate, ecc...

Sul sito del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MIPAAF) si può trovare l'ultima relazione sulla flotta peschereccia italiana. I dati, salvo quelli personali, sono pubblici a tutti gli Stati Membri dell'Unione Europea.

1. LA SICUREZZA SULLE NAVI DA PESCA

La sicurezza sulle navi da pesca è disciplinata principalmente dal D.Lgs n. 298/1999. Se il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro D.Lgs. 81/2008 ha abrogato il 626, non ha abrogato invece i Decreti legislativi attuativi 271/99 (NORME DI SICUREZZA SULLE NAVI) e 272/99 (NORME DI SICUREZZA IN PORTO), almeno fino alla futura emanazione di ulteriori decreti di armonizzazione delle norme relative ai porti e alle navi con le nuove disposizioni del Testo Unico.

Il D.Lgs n. 298/1999 è l'attuazione della direttiva 93/103/CE ed è relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca. Esso mira dunque a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori impegnati sulle navi da pesca.

La sicurezza e la salute dei lavoratori marittimi è disciplinata dal D.Lgs. n. 271/1999. Sono esclusi da questo Decreto Legislativo le imbarcazioni da diporto non implicate in operazioni commerciali, le barche a vela e le navi militari e delle forze dell'ordine.

2. PRESCRIZIONI MINIME DI SICUREZZA E DI SALUTE PER IL LAVORO A BORDO DELLE NAVI DA PESCA

Le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca sono contenute nel D.Lgs 298/1999. La norma è diretta a tutte le navi. Tuttavia c'è una differenziazione tra navi di nuova costruzione e navi già esistenti.

Per le navi di nuova costruzione (anche se c'è solo il contratto o ne è iniziata la costruzione) la lunghezza deve essere **uguale o maggiore ai 15 metri**. Per le navi già esistenti la lunghezza deve essere **uguale o maggiore dei 18 metri**.

Come in ogni azienda anche sulle navi, secondo il D.Lgs. 81/08, è presente Il **Servizio Prevenzione e Protezione** ovvero l'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi

- 1. COSA SI INTENDE PER NAVI?** Per navi da pesca si intende ogni imbarcazione **battente bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea** o registrata sotto la piena giurisdizione di uno Stato membro, impiegata per **fini commerciali** per la cattura, o per la cattura e la lavorazione, del **pesce** o di altre risorse vive del mare.

3. L'ARMATORE

L'armatore è il proprietario registrato di una nave. Se la nave è stata noleggiata o è gestita da altri, si considera armatore rispettivamente il noleggiatore o la persona fisica o giuridica che gestisce la nave.

3.1 OBBLIGHI GENERALI DELL'ARMATORE

L'armatore deve tenere conto delle condizioni meteorologiche e delle caratteristiche tecniche della nave per assicurare e non compromettere la sicurezza e la salute dei lavoratori. In particolare ha i seguenti obblighi:

- a) Manutenzione tecnica delle navi, degli impianti e dei dispositivi ed elimina i difetti riscontrati. Quindi deve tenere conto, che sia nave nuova o già esistente, della navigabilità e stabilità, controllare l'impianto meccanico ed elettrico, l'impianto di radiocomunicazione, le Vie e uscite di sicurezza, la rilevazione incendio e lotta antincendio, l'aerazione dei posti di lavoro chiusi., la temperatura dei locali, l'illuminazione naturale e artificiale dei posti di lavoro, i pavimenti, pareti e soffitti, le porte, le vie di circolazione e Zone di pericolo, la struttura dei posti di lavoro, gli alloggi, gli impianti sanitari, il Pronto soccorso, le scale e passerelle d'imbarco. Se è una nave nuove, inoltre, deve anche ridurre al minimo i rumori nei luoghi di lavoro;
- b) gestione della pulizia della nave;
- c) gestione dei mezzi di salvataggio per i lavoratori;
- d) garantisce le misure minime di sicurezza e salute dei dispositivi di salvataggio e sopravvivenza. Nel particolare devono essere tenuti nel posto previsto, disponibili e in buono stato di funzionamento, il personale deve essere addestrato alle emergenze. In più designa tra il personale di bordo una o più persone che espletano i compiti del **servizio di prevenzione e protezione**, nonché il **responsabile** del servizio stesso (RSPP), **sentito il rappresentante** dei lavoratori per la sicurezza (RLS);
- e) osserva le disposizioni in materia di dispositivi di protezione individuale (DPI), in particolare i giubbotti catarifrangenti ben visibili;
- f) aiuta il comandante ad uniformarsi alle leggi;

g) effettua un resoconto dettagliato e per iscritto all'autorità marittima di tutti gli eventi che causano/potevano causare danni al personale al primo approdo possibile;

h) se a bordo sono presenti lavoratori non marittimi, garantisce loro le medesime protezioni di quelli marittimi.

Inoltre l'armatore deve adottare misure generali di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori a bordo delle navi (D.Lgs. n. 271/1999) e si occupa di predisporre il **piano di sicurezza** tenendo conto della:

- valutazione delle situazioni di rischio dell'attività a bordo
- eliminazione dei rischi per utilizzo di materiali nocivi per la salute e degli agenti chimici con eliminazione o riduzione del loro utilizzo a bordo
- riduzione dei rischi alla fonte
- programmazione delle attività di prevenzione per limitare il numero dei lavoratori esposti a rischio
sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- costruzione dei locali di lavoro e delle attrezzature per limitare la fatica e la loro corretta manutenzione
- misure di protezione collettiva ed individuale
- controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi individuati
- misure igieniche idonee
- addestramento alle operazioni di soccorso, antincendio ed abbandono della nave
- impiego di idonea segnaletica di sicurezza;
informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori marittimi alle questioni relative alla prevenzione degli infortuni, all'igiene ed alla sicurezza del lavoro a bordo;
- istruzioni per i lavoratori, adeguate all'attività lavorativa da svolgere a bordo

3.2 PIANO DI SICUREZZA

L'armatore delle navi valuta i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori marittimi predisponendo il piano di sicurezza. Esso non è modificato fin quando non subentrino modifiche e deve tenere conto dei seguenti aspetti:

- progetto dettagliato con le sistemazioni degli ambienti di lavoro;
- specifiche tecniche necessarie per la valutazione delle condizioni di sicurezza e di igiene
- la relazione tecnica sulla valutazione dei rischi per la tutela della salute e la sicurezza del lavoratore marittimo e dei relativi interventi necessari.

La documentazione deve essere redatta da personale tecnico. Se la nave è più lunga di 24 metri o ha un equipaggio superiore alle 6 unità, il piano di sicurezza deve essere inviato dall'armatore al Ministero per essere approvato. L'inoltro deve avvenire:

- almeno 6 mesi prima dell'entrata in esercizio per le navi nuove e quelle sottoposte a modifiche
- al momento dell'immatricolazione e non oltre 3 mesi per le navi acquistate all'estero.

Dopo un'eventuale verifica ed **entro 120 giorni** dalla presentazione, il piano viene approvato dal Ministero. Una **copia del visto di approvazione** è conservata presso la Capitaneria di porto di iscrizione della nave e un'altra a bordo della nave per essere esibita in caso di controlli.

A seguire verrà rilasciato dal Ministero un **certificato** attestante la conformità alle disposizioni di legge. Se necessario l'Autorità marittima, sentita l'Asl competente, può richiedere cambiamenti lievi.

3.3 ASPETTI DA TENERE SOTTO CONTROLLO

L'armatore ha l'obbligo di tenere sotto controllo i seguenti campi:

1. Navigabilità e stabilità;
2. Impianto meccanico ed elettrico;
3. Impianto di radiocomunicazione;
4. Vie e uscite di sicurezza;
5. Rilevazione incendio e lotta antincendio;
6. Aerazione dei posti di lavoro chiusi;
7. Temperatura dei locali;
8. Illuminazione naturale e artificiale dei posti di lavoro;
9. Pavimenti, pareti e soffitti;
10. Porte;
11. Vie di circolazione – Zone di pericolo;
12. Struttura dei posti di lavoro;
13. Alloggi;
14. Impianti sanitari;
15. Pronto soccorso;

16. Scale e passerelle d'imbarco;
17. Rumore.

3.4 FORMAZIONE PERSONALE DI BORDO

La formazione dei lavoratori è compito dell'armatore. Essi devono essere addestrati in previsione di qualsiasi emergenza e in particolare per la sicurezza e la salute a bordo, la lotta antincendio, l'utilizzo di mezzi di salvataggio e sopravvivenza, primo soccorso e assistenza medica a bordo, metodi di segnalazione ed utilizzo delle apparecchiature di bordo e di trazione.

Nel caso in cui la nave sia lunga oltre i 45 metri o se ci sono 5 o più lavoratori, deve essere fornito a ciascun lavoratore un elenco con istruzioni chiare da seguire in caso di emergenza.

La formazione deve avvenire al momento dell'imbarco, del trasferimento e/o del cambio di mansioni e se vengono introdotte nuove attrezzature di lavoro o nuove sostanze pericolose. Essa deve essere ripetuta periodicamente man mano che cambiano o emergono i rischi. Inoltre sono promossi da Ministeri ed enti convenzionati corsi di formazione ed aggiornamento dei lavoratori marittimi in materia di igiene e sicurezza del lavoro a bordo delle navi mercantili e da pesca.

Ogni mese, inoltre, devono essere effettuate in porto o in mare esercitazioni di salvataggio in modo da garantire una chiara comprensione delle operazioni da svolgere e l'utilizzo dei dispositivi di salvataggio a tutti gli operatori. Se a bordo è presente apparecchiatura radiofonica portatile, i lavoratori devono essere addestrati nel montaggio e nell'impiego degli stessi.

3.5 SANZIONI PER L'ARMATORE

L'armatore è punito:

a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 1.549,37€ a 4.134,65€ se

- non predispone il piano di sicurezza, se non invia il piano al Ministero per l'approvazione o se non lo aggiorna
- non designa il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
- a seguito di dichiarazione di inidoneità da parte del medico competente, non dispone una nuova valutazione dei rischi a seguito delle nuove misure adottate

- non fornisce le dotazioni mediche, medicinali ed attrezzature sanitarie adeguate
- non fornisce formazione adeguata e sufficiente in materia di sicurezza e di salute ai lavoratori.

b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 516,46€ a 3,098,74€ se non convoca almeno una volta l'anno la riunione del Servizio Prevenzione e Protezione.

4. IL COMANDANTE

Il comandante è la persona cui è affidato il comando della nave.

4.1 FORMAZIONE DEL COMANDANTE

La formazione del comandante della nave è garantita dall'armatore e in particolare si concentra su:

- a) prevenzione malattie e infortuni a bordo e le misure da adottare in tal caso
- b) stabilità della nave e la sua stabilità durante le operazioni
- c) navigazione e comunicazione via radio

4.2 OBBLIGHI DEL COMANDANTE

Tra i principali obblighi esclusivi del comandante ritroviamo:

- dare istruzioni e procedure chiare ai lavoratori per l'igiene, la salute e la sicurezza del lavoro;
- segnalare all'armatore, sentito il Servizio di Prevenzione e Protezione, anomalie e deficienze riscontrate a bordo della nave;
- sempre con il Servizio di Prevenzione e Protezione valuta gli infortuni che accadono a bordo e lo comunica all'armatore;
- designa tra i componenti dell'equipaggio, i lavoratori marittimi incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione nelle situazioni di emergenza;
- informa l'armatore ed il rappresentante alla sicurezza (RLS) circa gli eventi non prevedibili e gli incidenti che possano comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori. A tal fine adotta misure idonee per rimuovere le cause e ridurre al minimo i rischi per i lavoratori.

4.3 SANZIONI PER IL COMANDANTE

Il comandante è punito con:

a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 1.549,37€ a 4.131,65€ se

- non sostituisce le dotazioni che presentano deterioramenti o deficienze tali da compromettere l'igiene e la sicurezza dell'ambiente di lavoro. ;
- il materiale sanitario non è disponibile

b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 516,45€ a 2.582,28€ se

- non emette in forma chiara istruzioni all'equipaggio relative all'igiene, salute e sicurezza del lavoro
- non segnala all'armatore, sentito il servizio di prevenzione e protezione del lavoro, deficienze ed anomalie riscontrate
- non designa tra i componenti dell'equipaggio i lavoratori incaricati della prevenzione in situazione di emergenza
- non informa l'armatore e il RLS di incidenti a bordo che possano comportare rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e non adotta misure per rimuovere la causa e limitare i rischi

4.4 COMPITI DEL COMANDANTE CONDIVISI CON L'ARMATORE

Altri compiti del Comandante condivisi con l'Armatore sono:

- designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei lavoratori (RSPP) marittimi e il personale addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione informandoli sulla natura dei rischi;
- designare il medico competente;
- fornire i dispositivi di protezione individuali (DPI), addestrarli sul loro corretto utilizzo e richiedere l'osservanza del loro utilizzo, nonché informare i lavoratori marittimi sui rischi cui sono esposti;
- informare i lavoratori marittimi sulle procedure da attuare nei casi di emergenza, particolarmente per l'incendio a bordo e l'abbandono della nave;
- formare e addestrare il personale marittimo in materia di igiene e di sicurezza dell'ambiente di lavoro a bordo fornendo anche appositi manuali operativi di facile consultazione;
- organizzare il lavoro a bordo, in modo da **ridurre al minimo i fattori di fatica** e verificare il rispetto della durata del lavoro a bordo;
- limitare al minimo il numero dei lavoratori marittimi esposti a bordo ad agenti tossici e nocivi per la salute, nonché la durata del periodo di esposizione a tali agenti nocivi;

- tenere a bordo ed aggiornare "registro degli infortuni" di cui l'armatore comunica alle autorità;
- garantire le condizioni di efficienza dell'ambiente di lavoro e manutenzione tecnica degli impianti, degli apparati di bordo e dei dispositivi di sicurezza;
- impedire che le attrezzature vengano utilizzate in maniera errata e pericolosa;
- permettere ai lavoratori marittimi, mediante il rappresentante alla sicurezza, di verificare l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute e consentire al rappresentante stesso di accedere alle informazioni ed alla documentazione aziendale;
- fornire e mettere a disposizione dell'equipaggio tutte le leggi e la documentazione tecnica, manuali e guide per svolgere le attività di bordo in sicurezza.

4.5 SANZIONI PER ARMATORE E COMANDANTE

L'armatore ed il comandante sono puniti:

a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 1.549,37€ a 4.131,65€ se

- non limitano al minimo il numero di lavoratori esposti ad agenti tossici e nocivi
- non forniscono ai lavoratori i giusti DPI
- non formano il personale marittimo sulle norme di igiene e sicurezza senza predisporre un manuale
- non formano in maniera corretta il RSPP
- non regolano la manutenzione tecnica degli impianti, degli apparati di bordo e dei dispositivi di sicurezza
- non attuano misure per ridurre al minimo i rischi connessi all'utilizzo di certa attrezzatura di lavoro
- se apportano cambiamenti in seguito alle visite

b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 516,46€ a 2.582,28€ se

- non designano il personale addetto al servizio di prevenzione e protezione e il medico competente

- non organizzano il lavoro a bordo per ridurre al minimo i fattori di fatica
- non informano i lavoratori dei rischi ai cui sono esposti e non li addestrano sul corretto utilizzo delle attrezzature di lavoro, dei DPI e sulle procedure di emergenza
- non consentono al RLS di verificare l'applicazione delle misure di sicurezza
- non mettono a disposizione documentazione tecnica e normativa per svolgere il lavoro di bordo
- non forniscono al servizio di prevenzione e protezione a bordo informazioni sui rischi e adeguata formazione su prevenzione e protezione dai rischi ai lavoratori

c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 56,46€ a 3.098,74€ se la nave è sprovvista del registro degli infortuni

5. IL LAVORATORE MARITTIMO

Il lavoratore marittimo è qualsiasi persona che svolga un'attività professionale a bordo di una nave, nonché i tirocinanti e gli apprendisti, ad esclusione del personale a terra che effettua lavori a bordo di una nave all'ormeggio e dei piloti portuali.

5.1 OBBLIGHI DEL LAVORATORE MARITTIMO

Il lavoratore marittimo imbarcato deve:

- osservare le misure disposte dall'armatore e dal comandante della nave, ai fini della igiene e della sicurezza dell'ambiente di lavoro a bordo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che possano compromettere la sicurezza propria e di altri lavoratori;
- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze ed i dispositivi tecnico-sanitari di bordo, nonché i dispositivi individuali di protezione forniti dall'armatore;
- segnalare al comandante della nave o al responsabile del servizio di prevenzione e di protezione (RSPP) le deficienze eventuali dei dispositivi e dei mezzi di protezione suddetti, dandone notizia al rappresentante alla sicurezza dell'ambiente di lavoro (RLS)
- cooperare, insieme all'armatore ed al comandante o al responsabile del servizio di prevenzione e di protezione (RSPP), al fine di dare piena attuazione a tutti gli obblighi imposti dagli organi di vigilanza e di

ispezione o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori marittimi durante il lavoro;

- sottoporsi ai controlli sanitari secondo quanto disposto dalle vigenti normative in materia;
- attuare, con diligenza, le procedure previste nei casi di emergenza.

5.2 SANZIONI PER IL LAVORATORE MARITTIMO

Nel caso il lavoratore marittimo venga meno ai suoi obblighi è punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da 206,58€ a 619,75€.

5.3 ORARIO DI LAVORO A BORDO DELLE NAVI MERCANTILI E DA PESCA

Per "durata del lavoro a bordo della nave" si intende il tempo durante il quale un lavoratore marittimo è tenuto ad effettuare l'attività lavorativa connessa all'esercizio della navigazione. Rientrano nella durata del lavoro a bordo, oltre alle normali attività di navigazione e di porto:

- gli appelli per le esercitazioni di emergenza antincendio ed abbandono nave;
- le attività richieste dal comandante inerenti la sicurezza della navigazione, in caso di pericolo per l'equipaggio e la nave;
- le attività di formazione in materia di igiene e sicurezza del lavoro a bordo, in relazione alle mansioni svolte;
- le attività di manutenzione ordinaria della nave;
- le attività richieste dal comandante nel caso di operazioni di soccorso ad altre unità mercantili o da pesca o di soccorso a persone.

Per "ore di riposo" si intende il tempo non compreso nella durata del lavoro; questa espressione non comprende le interruzioni di breve durata.

Fatte salve le disposizioni presenti nei contratti collettivi nazionali di categoria, la durata dell'orario di lavoro del lavoratore marittimo, a bordo delle navi mercantili e delle navi da pesca, è stabilita in **otto ore giornaliere**, con **un giorno di riposo a settimana**, oltre ai giorni di ferie.

In generale il numero massimo di ore di lavoro a bordo non deve essere superiore a 14 ore su 24 ore e 72 ore su 7 giorni. Il riposo non può essere inferiore a 10 ore su 24 ore e 77 ore su 7 giorni, con almeno 6 ore di riposo consecutive.

Per i lavoratori stagionali i periodi di riposo sono maggiori e si può derogare

ai limiti orari.

Su ogni nave è affisso un cartello con l'orario di servizio in navigazione e del servizio in porto e il numero massimo di ore di lavoro e minime di riposo.

6. SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 81/08, il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione principalmente all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni (anche solo per integrare ove manca la professionalità necessaria). Essi devono avere dei requisiti professionali e il tempo necessario per svolgere le attività per il compito a loro assegnato.

Per le navi mercantili e da pesca, ai sensi del D.Lgs. 271/99, per la scelta del Responsabile di Prevenzione e Protezione (RSPP) e del personale addetto ai servizi deve essere interno e sarà scelto dall'armatore: quest'ultimo, sentito il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), designa sulla nave tra il personale di bordo una o più persone per svolgere i compiti del servizio di prevenzione e protezione e il responsabile del servizio stesso.

Il personale individuato deve rappresentare le diverse categorie di equipaggio presenti a bordo in numero sufficiente. Esso deve, inoltre, avere le capacità professionali adeguate e ricevere dall'armatore informazioni e risorse appropriate in materia di igiene e sicurezza a bordo.

I nominativi del personale designato sono annotati nel ruolo di equipaggio o nella licenza ed a tale annotazione è allegata una dichiarazione nella quale si attestano i compiti svolti all'interno del servizio di prevenzione e protezione a bordo e il curriculum professionale.

Se le navi sono lunghe **meno di 24 metri** o con equipaggio di **massimo 6 unità** il servizio di prevenzione e protezione può essere istituito a terra ed il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e gli addetti possono essere nominati nell'ambito del personale appartenente alla struttura armatoriale di terra. In questo caso i dati e le informazioni di cui sono conservati presso la sede della struttura armatoriale.

6.1 REQUISITI PROFESSIONALI

Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere **adeguati alla natura dei rischi** presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. È necessario, infatti, essere in possesso almeno del **diploma di istruzione secondaria superiore** e di un attestato di frequenza a specifici **corsi di formazione** adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

Per essere RSPP, inoltre, è necessario possedere un attestato di frequenza a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali.

Sono esonerati dalla frequenza di corsi chi svolgeva ruolo simile per almeno 6 mesi prima del 2003 e chi possiede una laurea in determinate discipline (classi L7, L8, L9, L17, L23, LM26 ed equiparate)

Le regioni in accordo con lo Stato determinano ogni quanto il responsabile e gli addetti al servizio di prevenzione e protezione debbano frequentare corsi di aggiornamento.

Deve essere conservata copia degli attestati di frequenza all'interno dell'azienda

6.2 COMPITI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Il servizio di prevenzione e protezione è consultato dall'armatore per tutte le attività che possono avere effetti sull'igiene e la salute dei lavoratori e ha accesso a tutte le informazioni inerenti. Inoltre:

- collabora con il comandante della nave e con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) per attuare le norme in materia di igiene e sicurezza del lavoro a bordo predisposte dall'armatore;
- segnala al responsabile le deficienze ed anomalie riscontrate che possono compromettere l'igiene, la salute e la sicurezza del lavoro a bordo;
- individua i fattori di rischio connessi alle attività lavorative svolte a bordo della nave ed individua con l'armatore le misure di igiene e sicurezza dell'ambiente di lavoro per prevenire i rischi;
- esamina con il responsabile gli infortuni che avvengono a bordo della nave;
- informa l'equipaggio sulle problematiche inerenti l'igiene e la sicurezza del lavoro a bordo della nave;
- propone programmi di formazione e di informazione dei lavoratori marittimi imbarcati.

6.3 IL RESPONSABILE DELLA SICUREZZA DELL'AMBIENTE DI LAVORO ovvero IL RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)

Con il D.Lgs. n. 81/08 la denominazione per questo ruolo è Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione. Egli deve:

- sensibilizzare l'equipaggio all'applicazione delle direttive in materia di igiene e sicurezza del lavoro a bordo;
- controllare lo stato di applicazione delle prescrizioni specifiche in materia di igiene e sicurezza del lavoro procedendo alle verifiche inerenti l'igiene e la sicurezza dell'ambiente di lavoro a bordo;
- segnalare al comandante della nave le deficienze ed anomalie

riscontrate che possono compromettere l'igiene, la salute e la sicurezza del lavoro a bordo;

- valutare, d'intesa con il comandante, la tipologia di infortuni occorsi al lavoratore marittimo a bordo, al fine di individuare nuove misure di prevenzione degli infortuni.

Nello svolgimento delle sue funzioni, il responsabile della sicurezza dell'ambiente di lavoro si avvale del servizio di prevenzione e protezione e della collaborazione del rappresentante alla sicurezza.

6.4 IL RAPPRESENTANTE ALLA SICUREZZA DELL'AMBIENTE DI LAVORO ovvero IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)

A bordo di tutte le navi, i lavoratori marittimi eleggono il proprio rappresentante all'igiene e sicurezza dell'ambiente di lavoro (l'omologo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza - RLS), secondo le modalità previste dai contratti collettivi nazionali di categoria. Dopo aver ricevuto la giusta formazione, egli:

- collabora con il servizio di prevenzione e protezione;
- è consultato preventivamente dall'armatore per la designazione del personale addetto al servizio di prevenzione e protezione;
- propone iniziative in materia di prevenzione e protezione del lavoratore a bordo;
- riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, le informazioni riguardanti le sostanze ed i materiali pericolosi, le attrezzature di lavoro, l'organizzazione e l'ambiente di lavoro a bordo, gli infortuni e le malattie professionali.

Il rappresentante della sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa della sua attività e deve disporre del tempo e dei mezzi necessari allo svolgimento del proprio incarico senza perdita di retribuzione.

Per le navi lunghe **meno di 24 metri** o con equipaggio di **massimo 6 unità**, il RLS può essere eletto tra il personale armatoriale di terra.

6.5 RIUNIONE PERIODICA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE A BORDO

L'**armatore**, tramite il servizio di prevenzione e protezione, deve convocare, almeno una volta l'anno, una riunione alla quale partecipano il **comandante** della nave, il responsabile della sicurezza dell'ambiente di lavoro (**RSPP**) ed il rappresentante alla sicurezza dell'ambiente di lavoro (**RLS**), al fine di esaminare:

- le misure di igiene e sicurezza dell'ambiente di lavoro previste a bordo, ai fini della prevenzione e protezione;
- l'idoneità dei mezzi di protezione individuali (DPI) previsti a bordo;
- i programmi di informazione e formazione dei lavoratori marittimi, predisposti dall'armatore, ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute;
- eventuali variazioni, rispetto alle normali condizioni di esercizio della nave, delle situazioni di esposizione del lavoratore a fattori di rischio, con particolare riferimento all'organizzazione del lavoro a bordo ed all'introduzione di nuove tecnologie che potrebbero comportare riflessi sull'igiene e la sicurezza dei lavoratori.

A fine di ogni riunione è redatto un apposito verbale che sarà conservato tra i documenti di bordo e da mostrare in occasione di eventuale controllo mentre una copia sarà affissa a bordo per essere visionato dal personale.

7. VISITE ALL'IMBARCAZIONE

I tipi di visite sono principalmente tre la visita iniziale, periodica ed occasionale. Le visite sono seguite dalla commissione territoriale per la prevenzione degli infortuni, igiene e sicurezza del lavoro. I risultati delle visite sono annotati un apposito documento redatto secondo un modello approvato dal Ministero e una sua copia deve essere conservata tra i documenti di bordo a disposizione dei controllori.

7.1 VISITA INIZIALE

Le navi nuove e le navi da pesca di oltre 24 metri di lunghezza sono sottoposte a visita iniziale entro la data di fine lavori di costruzione e prima dell'immatricolazione o, in caso di nave acquistata all'estero, al primo porto nazionale di approdo.

La visita iniziale ha come scopo la verifica dei materiali impiegati, dei locali, delle sistemazioni dei locali di alloggio e di lavoro, delle condizioni climatiche ed ambientali dei locali, gli accessi e le vie di fuga, l'Impiego di macchinari, degli impianti e delle apparecchiature.

Per evitare costruzioni non conformi, la visita iniziale può essere preceduta da visite informali e preliminari.

7.2 VISITA PERIODICA

La visita periodica per le navi esistenti con stazza lorda superiore a 200 e navi da pesca esistenti più lunga di 24 m. Essa avviene **ogni due anni** al fine di verificare il mantenimento della conformità dell'ambiente di lavoro rispetto ciò che è stato riscontrato nella visita iniziale.

7.3 VISITA OCCASIONALE

La visita occasionale è effettuata per navi nuove o esistenti, navi da pesca nuove o esistenti per navi adibite a rimorchio e pilotaggio in ambito portuale, per navi in regime di sospensione temporanea di bandiera per navi o unità mercantili straniere.

Essa viene effettuata al fine di verificare il mantenimento della conformità dell'ambiente di lavoro ogni qualvolta se ne verifichi la necessità. Può essere disposta dall'autorità marittima competente di propria iniziativa o su richiesta dell'ASL. La visita può inoltre essere richiesta anche da lavoratori mediante il loro rappresentante per la sicurezza (RLS).

7.4 MANTENIMENTO DELLE CONDIZIONI DOPO LE VISITE

Dopo l'effettuazione delle visite nessun cambiamento può essere apportato se non con procedure particolari. Il comandante ha l'obbligo di sostituire immediatamente, di propria iniziativa, le dotazioni che presentino deterioramenti o deficienze tali da compromettere l'igiene e la sicurezza dell'ambiente di lavoro.

SALUTE A BORDO – LA SORVEGLIANZA SANITARIA

8. MEDICO COMPETENTE

Come anche da D.Lgs. 81/08, deve essere nominato un medico competente. Per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere una specializzazione in medicina del lavoro, in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica, in igiene e medicina preventiva, in medicina legale oppure essere docenti in una di queste materie. Dovranno inoltre avere un'apposita autorizzazione e dovranno poi seguire dei percorsi formativi. Inoltre dovranno partecipare al programma di educazione continua in medicina ed essere iscritti nell'elenco dei medici competenti presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Il principale obiettivo del medico competente è la Sorveglianza Sanitaria

8.1 SORVEGLIANZA SANITARIA

Il medico medico competente effettua la sorveglianza sanitaria ovvero tutti gli **accertamenti preventivi** per constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro a cui i lavoratori sono destinati e **accertamenti periodici** per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere quindi un giudizio di idoneità alla mansione specifica.

8.2 MANSIONI DEL MEDICO COMPETENTE

Il medico competente:

- collabora con l'armatore e col servizio di prevenzione e protezione;
- effettua gli accertamenti sanitari, esprime i giudizi di idoneità ed informa il lavoratore;
- effettua le visite mediche richieste dai lavoratori qualora tali richieste siano correlate ai rischi professionali
- istituisce ed aggiorna una cartella sanitaria e di rischio da custodire a bordo della nave;
- ispeziona i locali insieme al RSPP almeno due volte l'anno

Può essere affiancato da uno specialista scelto dall'armatore il quale si farà carico anche del pagamento.

Nel caso in cui il medico competente dichiari inabilità parziale o temporanea o totale di un lavoratore ed è questa imputabile a dei rischi sul lavoro, l'armatore ed il lavoratore ne verranno informati per iscritto. A seguito di ciò, l'armatore deve disporre una nuova valutazione del rischio e un'analisi ambientale per verificare l'efficacia delle nuove misure di protezione adottate.

8.3 SANZIONI AL MEDICO COMPETENTE

Il medico competente è punito:

a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 516,46€ a 3.098,74€ se

- non effettua gli accertamenti necessari per avere le idoneità alle mansioni
- non istituisce e/o aggiorna la cartella sanitaria
- non visita almeno due volte l'anno gli ambienti di lavoro e non partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori.

b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 258,23€ a 1.549,37€ se

- non fornisce informazioni sul significato e sull'esito degli accertamenti ai lavoratori
- non effettua le visite mediche richieste dai lavoratori qualora tali richieste siano correlate ai rischi professionali
- non informa per iscritto l'armatore e il lavoratore circa una situazione di inidoneità parziale o temporanea o totale del lavoratore

9. ASSISTENZA SANITARIA A BORDO

Le dotazioni mediche, i medicinali e le attrezzature sanitarie adeguate al tipo di navigazione, alla durata e al numero dei lavoratori imbarcati sono fornite e custodite a bordo dall'armatore. Il comandante della nave controlla che il materiale sanitario sia sempre disponibile ed è responsabile della sua custodia e della sua gestione. Questa responsabilità può essere delegata a personale dell'equipaggio che sia componente del Servizio Prevenzione e Protezione. A bordo di ogni nave deve essere presente, inoltre, una guida pratica medica per l'assistenza e il pronto soccorso a bordo delle navi.

9.1 INFORTUNI

In caso di infortunio, l'armatore dovrà comunicare l'avvenimento all'Autorità Marittima, all'istituto assicuratore e all'ASL. Dell'infortunio verranno segnati gli elementi significativi sull'apposito registro degli infortuni tenuto a bordo e a disposizione degli organi di vigilanza.

Le informazioni relative agli infortuni comunicate all'autorità verranno utilizzate per analisi statistiche al fine di migliorare la prevenzione.

10. VIGILANZA E ACCERTAMENTI

La vigilanza sull'applicazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro a bordo delle navi è competenza dell'Autorità marittima, delle Aziende Unità sanitarie locali e gli Uffici di sanità marittima. Gli accertamenti sono effettuati dalle Commissioni territoriali e dagli Uffici periferici della sanità marittima del Ministero della sanità.

DISCIPLINA DELLA PESCA IN MARE

Il Decreto del Presidente della Repubblica n° 1639 del 2 ottobre 1968 (e successive modificazioni) disciplina la pesca in mare.

QUALI PRODOTTI PESCARRE

Sono prodotti della pesca gli organismi viventi o non, animali o vegetali, eduli e non eduli, catturati nelle acque. Per cattura si intende ogni forma di raccolta di tali organismi, sia nelle acque libere che negli spazi acquei sottratti al libero uso o riservati agli impianti di pesca.

I prodotti della pesca si distinguono in prodotti

- freschi,
- refrigerati,
- congelati
- trasformati. Sono prodotti trasformati quelli che, dopo la raccolta sono sottoposti, a bordo o negli impianti di pesca, ad un processo di conservazione diverso dalla congelazione.

GLI ATTREZZI DA PESCA

Gli attrezzi da pesca sono gli strumenti e gli apparecchi destinati alla cattura degli organismi . gli attrezzi consentiti si distinguono in: reti, ami, altri strumenti ed apparecchi.

RETI

Le reti sono strumenti costituiti da filati di qualsiasi natura, intrecciati a maglie di varia grandezza, e si dividono, in relazione al loro impiego, in:

- - reti da posta, destinate a recingere o sbarrare spazi acquei, allo scopo di ammagliare pesci, crostacei e molluschi che vi incappano. Esse si suddividono in reti fisse e reti derivanti: le prime sono ancorate al fondo marino; le seconde sono lasciate all'azione dei venti e delle correnti. E' consentito l'impiego di tutti i tipi di reti da posta, sia fisse che derivanti, senza limitazioni di lunghezza, purché le dimensioni delle maglie non siano inferiori a 20mm mentre nessuna limitazione è stabilita per le dimensioni delle maglie delle reti adibite alla pesca di sardine o di acciughe. Inoltre devono essere dotate di determinati segnali cioè galleggianti di colore giallo, distanziati fra loro non più di 200 metri. Le estremità dell'attrezzo debbono essere munite di galleggianti di colore giallo con bandiere di giorno, e fanali di notte, dello stesso colore; tali segnali debbono essere visibili a distanza non inferiore a mezzo miglio. È tuttavia vietato collocare reti da posta ad una distanza inferiore a 200 metri della congiungente i punti più foranei, naturali o artificiali, delimitanti le foci e gli altri sbocchi in mare dei fiumi o di altri corsi di acqua o bacini;
- - reti da circuizione, calate in mare, al fine di recingere e catturare, con immediata azione di recupero un branco di pesci. È consentito l'impiego di tutti i tipi di rete da circuizione di qualsiasi grandezza, con o senza sistemi di richiamo purché le dimensioni delle maglie non siano inferiori a 10mm. È vietato l'impiego di reti di circuizione munite di chiusura azionata meccanicamente, di tipo "cianciolo" e simili, nelle zone di mare nelle quali la profondità delle acque sia inferiore ai 50 metri entro le tre miglia marine dalla costa. L'uso di fonti luminose per l'impiego di

reti da circuizione è vietato nelle zone di mare nelle quali la profondità delle acque sia inferiore a 30 metri entro tre miglia marine dalla costa. Il capo del compartimento, al fine della tutela delle risorse biologiche del mare, sentita la commissione consultiva locale per la pesca marittima, può stabilire ogni altra disposizione circa la località di esercizio, i periodi di tempo e i tipi degli strumenti pescherecci per la pesca con fonti luminose nelle acque del compartimento;

- - reti da traino, quelle rimorchiate in mare, al fine di catturare, nel loro progressivo avanzamento, organismi marini. Si suddividono in **reti trainate sul fondo, o reti a strascico**, che possono essere rimorchiate da navi o tirate da terra; e in **reti trainate in superficie o attraverso la massa di acqua, o reti volanti e pelagiche**, che sono esclusivamente rimorchiate da navi, senza mai venire in contatto con il fondo. È consentito l'impiego di tutti i tipi di reti da traino, sia a strascico che volanti o pelagiche, di qualsiasi tipo, forma o dimensione, ivi comprese le reti a strascico armate con attrezzi del tipo "rapido" o "rampi" o simili, rimorchiate da navi a propulsione meccanica, sia in coppia che isolatamente. Le reti da traino non possono essere composte in alcuna parte da maglie aventi apertura inferiore a 40 millimetri. L'apertura della maglia viene misurata mediante il misuratore di maglie a carico longitudinale approvato oppure con misuratori triangolari di maglie purché tarati in rapporto al misuratore approvato. È vietato utilizzare coperture del sacco o comunque dispositivi di montaggio e di armamento atti ad ostruire o chiudere le maglie o di avere per effetto la riduzione della selettività del sacco. E' consentito l'uso di foderoni di protezione o di altro materiale fissato unicamente al di sotto del sacco per attenuare o prevenire i danni derivanti alla rete dall'abrasione del fondo marino. E' consentito l'uso di doppi sacchi, a condizione che l'apertura delle maglie dei sacchi esterni risulti almeno tre volte quella delle maglie del sacco della rete e che la loro larghezza stirata corrisponda ad un valore compreso tra i 100 e 150 per cento della larghezza stirata del sacco interno. È vietato l'uso di reti da traino nelle zone di mare nelle quali la profondità delle acque sia inferiore ai 50 metri entro le tre miglia marine dalla costa, salvo che la pesca sia esercitata con natanti a remi, o a mano da terra. È vietato l'esercizio della pesca con reti da traino nelle zone site a distanza inferiore a 300 metri dai segnali di posizione di altri attrezzi da pesca;
- - reti da raccolta, costituite da un telo di rete di varia grandezza e forma, con o senza intelaiatura di sostegno, destinate a catturare animali marini con moto dal fondo alla superficie. È consentito l'impiego di tutti i tipi di reti da raccolta di qualsiasi forma o dimensione manovrabili da impianti fissi a terra, come "trabucchi", "bilance", "quadre", e simili. Le reti da raccolta non possono essere composte da maglie di dimensioni inferiori a 10 mm. Possono essere stabilite distanze minime da rispettare nella collocazione di detti impianti. E' consentito, altresì, salvo quanto stabilito nell'art. che segue, l'impiego di altri tipi di reti da raccolta non fisse, manovrabili sia da terra che da navi;
- - reti da lancio, costituite da un telo di rete, destinate a catturare pesci, con moto dalla superficie al fondo. È consentito l'impiego di tutti i tipi di reti da lancio, come "giacchio", "sparviero", "rezzaglio" e simili, senza alcun limite di dimensione delle

maglie.

ATTREZZI CON AMI

Gli ami sono strumenti ad uncino, destinati a catturare pesci e altri animali marini, e si impiegano nelle lenze, fisse o trainate, e nei parangali, fissi e derivanti, in superficie, a mezz'acqua e sul fondo.

Le lenze fisse composte da uno o più ami, sono quelle manovrate a mano da terra o da nave, e quelle ancorate sul fondo;

le lenze trainate sono quelle, composte da uno o più ami, rimorchiate da navi.

I parangali fissi, composti da più ami, sono quelli ancorati sul fondo; i parangali derivanti, composti da più armi sono quelli lasciati all'azione dei venti e delle correnti. I parangali debbono essere muniti di segnali costituiti da galleggianti di colore giallo, distanziati tra loro non più di 500 metri. Le estremità dell'attrezzo debbono essere munite di galleggianti di colore giallo, con bandiera di giorno, e fanale di notte, dello stesso colore; tali segnali debbono essere visibili a distanza non inferiore a mezzo miglio.

ALTRI STRUMENTI ED APPARECCHI

Gli altri strumenti ed apparecchi da pesca si suddividono, in relazione al loro impiego, nei seguenti tipi:

1. trappole fisse o mobili. Sono trappole fisse quelle ancorate o fissate stabilmente, quali tonnare, lavorieri, mugginare e saltarelli. Sono trappole mobili quelle che vengono calate in mare per ogni singola operazione di pesca e risalpite dopo breve sosta, quali nasse, bertovelli;
2. strumenti, azionati a mano o da altra forza di propulsione, atti ad agganciare singoli esemplari di organismi marini, quali, fiocine, arpioni;
3. strumenti e apparecchi atti a strappare dal fondo marino organismi sessili o comunque annidati nel substrato, quali ingegni, rastrelli, raffi, pale, picconi.

TIPOLOGIE DI PESCA

L'attività di pesca si divide in rapporto al fine perseguito nelle seguenti classi:

- pesca professionale, l'attività economica destinata alla produzione, per lo scambio, degli organismi esercitata dai pescatori e dalle imprese di pesca.
- pesca scientifica, diretta a scopi di studio, ricerca e sperimentazione.
- pesca sportiva, l'attività esercitata a scopo ricreativo o agonistico. Sono vietati, sotto qualsiasi forma, la vendita ed il commercio dei prodotti di tale tipo di pesca.

TIPI DI PESCA PROFESSIONALE

La pesca professionale si distingue nei seguenti tipi:

- pesca costiera che si divide in pesca locale e pesca ravvicinata. La pesca locale si esercita nelle acque marittime fino ad una distanza di sei miglia dalla costa, con o senza navi da pesca di quarta categoria, o da terra. La pesca ravvicinata si esercita nelle acque marittime fino ad una distanza di venti miglia dalla costa, con navi da pesca di categoria non inferiore alla terza;
- pesca mediterranea o d'altura che si esercita nelle acque del mare Mediterraneo, con navi da pesca di categoria non inferiore alla seconda;
- pesca oltre gli Stretti od oceanica che si esercita oltre agli Stretti, con navi di prima categoria.

Ogni attività può essere effettuata con diversi tipi di navi.

NAVI PER LA PESCA PROFESSIONALE

Ogni nave ha una diversa classificazione rispetto al tipo di pesca che effettua, dove e con quali strumenti. L'assegnazione alla rispettiva categoria spetta al capo del compartimento marittimo, all'atto dell'iscrizione nelle matricole delle navi maggiori o nei registri delle navi minori e galleggianti.

Le navi destinate alla pesca professionale si distinguono nelle seguenti categorie:

1° categoria, navi che possono pescare oltre gli Stretti o oceanica. Esse hanno la capacità di navigare in queste acque e hanno in dotazione attrezzi da pesca e strumenti per la congelazione o la trasformazione dei prodotti;

2° categoria, navi che sono adatte alla pesca mediterranea o d'altura. Esse hanno la capacità di navigare in queste acque e hanno in dotazione attrezzi da pesca e di sistemi per la refrigerazione o la congelazione dei prodotti;

3° categoria, navi che sono adatte alla pesca costiera ravvicinata. Esse hanno la capacità di navigare in queste acque e hanno in dotazione attrezzi da pesca idonei;

4° categoria, navi che sono adatte alla pesca costiera locale. Esse hanno la capacità di navigazione litoranea e hanno in dotazione attrezzi da pesca idonei;

5° categoria, navi e galleggianti stabilmente destinati a servizio di impianti da pesca;

6° categoria, navi che, per idoneità alla navigazione e per dotazioni di bordo, sono destinate dalle imprese al servizio di una flottiglia di pesca per l'esercizio delle attività di conservazione o trasferimento e di trasporto dei prodotti.

IMPIANTI DI PESCA

Pesca professionale è anche quella esercitata mediante lo stabilimento di apprestamenti fissi o mobili, temporanei o permanenti, destinati alla cattura di specie migratorie, alla piscicoltura e alla molluschicoltura ed allo sfruttamento di banchi sottomarini.

IMPIANTI E NAVI SPECIALI: TONNARE, TONNARELLE E MUGGINARE.

Per alcuni impianti e navi destinati alla pesca di alcuni esemplari, esistono delle disposizioni particolari

TONNARA

L'impianto di una tonnara, non può essere consentito se non a distanza di tre miglia marine sopra vento e di un miglio marino sottovento da altre preesistenti, salvo che i proprietari o i concessionari abbiano diritto a maggiori distanze in forza di titoli particolari. Tali distanze debbono essere osservate negli eventuali spostamenti di tonnare. Ciò non vale per le tonnare che restano calate.

La tonnara deve essere **segnalata** con barche o galleggianti ancorati al largo della sua parte centrale esterna. Su tali barche devono essere collocati i seguenti segnali:

- di notte, due fanali disposti verticalmente e visibili per tutto il giro dell'orizzonte: rosso il superiore a non meno di 5 metri sul livello del mare, bianco l'inferiore a non meno di 2 metri dal superiore, con portata luminosa, per entrambi, non inferiore alle due miglia;

- di giorno, due palloni, il superiore rosso e l'inferiore bianco, alzati al posto dei fanali predetti e visibili alla distanza non inferiore a due miglia.

LIMITAZIONI

Durante il periodo di funzionamento della tonnara, sia di corsa che di ritorno, è vietato l'esercizio di ogni altra forma di pesca a distanza minore di tre miglia sopravento e di un miglio sottovento dalla tonnara stessa, salvo che i proprietari o i concessionari abbiano diritto a maggiori distanze in forza di titoli particolari. È altresì vietato l'esercizio di qualsiasi altra forma di pesca nella zona di tre miglia verso l'alto mare dal punto più foraneo di ciascuna tonnara.

TONNARELLE

Durante il periodo di funzionamento della tonnarella è vietato l'esercizio di ogni altra forma di pesca a distanza minore di 500 metri sopravento e di 200 metri sottovento dalla tonnarella stessa, salvo le maggiori distanze cui i proprietari o i concessionari abbiano diritto in forza di titoli particolari. È altresì vietato l'esercizio di ogni altra forma di pesca nella zona di 500 metri verso l'alto mare, misurata dal punto più esterno di

ciascuna tonnarella. Le distanze indicate sono raddoppiate per la pesca esercitata con fonti luminose.

Come per la tonnara, la tonnarella deve essere **segnalata** con barche o galleggianti ancorati al largo della sua parte centrale foranea. Su tali barche devono essere collocati i seguenti segnali:

- di notte: due fanali disposti verticalmente e visibili per tutto il giro dell'orizzonte: rosso il superiore a non meno di 5 metri sul livello del mare, bianco l'inferiore a non meno di 2 metri dal superiore, con portata luminosa, per entrambi, non inferiore alle due miglia;
- di giorno: due palloni, il superiore rosso e l'inferiore bianco, alzati al posto dei fanali predetti e visibili alla distanza non inferiore a due miglia.

MUGGINARE

Durante il periodo di funzionamento della mugginara, è vietato l'esercizio di ogni altra forma di pesca a distanza minore di 100 metri dalla mugginara stessa.

Come per la tonnara, la mugginara deve essere **segnalata** con barche o galleggianti ancorati al largo della sua parte centrale foranea. Su tali barche devono essere collocati i seguenti segnali:

- di notte: due fanali disposti verticalmente e visibili per tutto il giro dell'orizzonte: rosso il superiore a non meno di 5 metri sul livello del mare, bianco l'inferiore a non meno di 2 metri dal superiore, con portata luminosa, per entrambi, non inferiore alle due miglia;
- di giorno: due palloni, il superiore rosso e l'inferiore bianco, alzati al posto dei fanali predetti e visibili alla distanza non inferiore a due miglia.

Una delle direttive importanti per la salvaguardia del mare è la Direttiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino ed è detta anche **direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino**. La sua attuazione in Italia si è avuta con il Decreto Legislativo n. 19 del 2010. Lo scopo è quello di dare le linee guida comuni per il mantenimento e il miglioramento del buono stato ambientale marino (nel particolare del Mar Mediterraneo), valuta l'impatto dell'azione antropica su di esso e fornisce indicazioni sugli step da attuare.

USO SOSTENIBILE DELLE RISORSE

Secondo la direttiva 2008/56/CE ogni Stato membro (e quindi anche l'Italia) si impegna affinché ci sia un uso sostenibile delle risorse in considerazione dell'interesse generale.

A tal fine è necessario che le attività umane siano limitate, con un approccio ecosistemico, entro livelli compatibili con il buono stato ambientale tale da salvaguardare la capacità degli ecosistemi a reagire ai cambiamenti provocati dall'uomo. Anzi, gli Stati devono non solo tenere conto degli effetti delle azioni anche sulla qualità dell'ambiente marino degli altri Stati fuori dall'UE, ma deve anche rafforzare la conservazione della biodiversità con l'istituzione di aree marine protette. Accanto a ciò è ovvio che gli Stati si impegnano anche nell'eliminazione progressiva dell'inquinamento del mare e di una gestione sostenibile e razionale delle risorse anche grazie alla ricerca scientifica.

Tutti i settori che hanno impatto sull'ambiente marino devono avere una legislazione coerente e integrata.

AUTORITÀ COMPETENTE ITALIANA

L'Autorità competente che coordina le attività ed emana gli atti è il Ministero dell'ambiente coadiuvato da un Comitato tecnico composto da tre rappresentanti di vari ministeri, Regioni, Province (ora Città Metropolitane) e Comuni.

Inoltre è sempre incentivata la cooperazione con gli altri Stati che hanno in comune con l'Italia una regione o sottoregione marina per la salvaguardia della stessa. Allo stesso modo è incentivata anche la cooperazione regionale ove opportuno.

VALUTAZIONE INIZIALE

Il Ministero dell'ambiente promuove e coordina, con l'aiuto del Comitato, la valutazione iniziale dello stato ambientale attuale e dell'impatto delle attività antropiche sull'ambiente marino, sulla base dei dati e delle informazioni esistenti e anche sui dati utili forniti da altri soggetti pubblici o privati.

La valutazione iniziale contiene analisi degli elementi, delle caratteristiche e dello stato ambientale della regione marina, l'analisi degli impatti delle attività che influiscono sullo stato ambientale, l'analisi socio-economica circa l'utilizzo dell'ambiente marino e le conseguenze del suo degrado (tra cui anche la pesca)

BUONO STATO AMBIENTALE

Il buono stato ambientale (definito secondo le direttive dell'UE) è strettamente collegato al concetto di resilienza, cioè la capacità di un ecosistema di ritornare in una situazione di equilibrio a seguito di un evento che ne ha sconvolto la sua stasi. Un esempio semplice di resilienza è la capacità di una foresta di rigenerarsi a seguito di un incendio.

Quindi tiene conto della resilienza dell'ambiente marino, della protezione delle sue specie e dell'habitat in modo da evitare perdita di biodiversità dovuta all'attività umana, le caratteristiche fisico-chimiche, tiene conto che gli apporti di sostanze ed energia, compreso il rumore, nell'ambiente marino, dovuti ad attività umane, non causino effetti inquinanti.

TRAGUARDI AMBIENTALI E PROGRAMMI

Sulla base della valutazione iniziale, il Ministero dell'ambiente insieme al Comitato, definisce i traguardi ambientali e gli indicatori ad essi associati, al fine di conseguire il buono stato ambientale. I traguardi ambientali relativi alle acque marine sono soggetti a ricognizione ai vari livelli di governo. A seguito del loro stabilimento, vengono creati dei programmi di misure per mantenere o migliorare il buono stato ambientale.

Inoltre istituisce programmi di monitoraggio continuo per la valutazione dello stato delle acque marine anche in relazione ai traguardi stabiliti. In più devono indicare in modo specifico, fornendo un'adeguata motivazione, se sussistono situazioni di eccezionalità.

Nei programmi possono anche essere inserite misure di salvaguardia, risanamento, restauro ambientale, ripopolamento e monitoraggio in relazione alle acque marine, tutela degli habitat e della biodiversità e condizioni, limiti e divieti per l'esercizio di attività aventi incidenza sull'ambiente marino

PROGRAMMI RELATIVI ALLA PESCA

Nei programmi di monitoraggio relativi alla pesca è giusto segnalare la necessità di fornire informazioni sui contaminanti chimici nelle specie destinate al consumo umano provenienti dalle zone di pesca commerciale.

CRITICITÀ DI AREE CONDIVISE

Nel caso in cui risulti che, in una regione o sottoregione condivisa dall'Italia con altri Stati membri, lo stato del mare sia interessato da una criticità che richiede un intervento urgente, deve essere elaborato in accordo con tali Stati, un piano d'azione per adempiere misure e programmi in maniera celere e nel caso introdurre misure più restrittive.

ECCEZIONI

1. Costituiscono cause di eccezione, per il non raggiungimento di un traguardo ambientale o di un buono stato ambientale: un'azione o un'omissione non imputabile all'Italia, le cause naturali, la forza maggiore, le modifiche o le alterazioni delle

caratteristiche fisiche delle acque marine causate da provvedimenti adottati per motivi con interesse superiore al raggiungimento dei traguardi ambientali, le condizioni naturali che non consentano miglioramenti dello stato delle acque marine nei tempi previsti.

AZIONE COMUNITARIA

Nel caso in cui risulti che, presso una regione o sottoregione marina, lo stato ambientale delle acque marine è influenzato da fattori non gestibili a livello nazionale o ci siano accordi che prevedano diversamente, il Ministero informa la Commissione Europea richiedendo l'intervento.

CONSEGUENZE DELLA PESCA SULL'AMBIENTE MARINO

Ogni azione umana ha effetti sull'ambiente marino che potrebbe alterare il buono stato ambientale di esso. Per questo l'UE divide la pressione e gli impatti delle attività rispetto ai danni potenziali che può portare.

PERDITA FISICA

Tra le possibili conseguenze che portano ad una perdita fisica dell'ambiente marino, ciò che è relativo alla pesca sono:

- il Soffocamento (ad esempio con strutture antropiche o attraverso lo smaltimento di materiali di dragaggio);
- la Sigillatura (ad esempio con costruzioni permanenti).

DANNI FISICI

Tra i danni fisici che la pesca può apportare all'ambiente marino c'è l'abrasione (ad esempio impatto sul fondo marino causato da pesca commerciale, navigazione, attracco).

PERTURBAZIONI BIOLOGICHE

Tra le perturbazioni biologiche l'attività di pesca può apportare all'ambiente marino c'è l'estrazione selettiva di specie comprese le catture accidentali non bersaglio (ad esempio attività di pesca a scopi commerciali e ricreativi).

DIVIETO MEZZI DI CATTURA E TRASPORTO

È vietata la pesca con reti da traino, draghe, trappole, ciancioli, sciabiche da natante, sciabiche da spiaggia e reti analoghe in particolare sulle praterie di posidonie (*Posidonia oceanica*) o di altre fanerogame marine.

È vietata la pesca con reti da traino, draghe, sciabiche da spiaggia e reti analoghe su habitat coralligeni e letti di mare.

È vietato l'uso di draghe trainate e di reti da traino per la pesca a profondità superiori a 1.000

m.

È vietato l'uso di **reti da fondo** per la cattura delle specie seguenti:

- tonno bianco (*Thunnus alalunga*);
- tonno rosso (*Thunnus thynnus*);
- pesce spada (*Xiphias gladius*);
- pesce castagna (*Brama brama*);
- squali (*Hexanchus griseus*; *Cetorhinus maximus*; *Alopiidae*; *Carcharhinidae*; *Sphyrnidae*; *Isuridae* e *Lamnidae*).

Le catture accessorie accidentali degli squali non possono essere maggiori di tre esemplari e possono essere detenute a bordo o sbarcate purché non si tratti di specie protette ai sensi del diritto comunitario

Sono vietati i fucili subacquei se usati in combinazione con respiratori subacquei (autorespiratori) oppure di notte dal tramonto all'alba.

Sono in ogni caso vietati tutti i **mezzi di cattura non selettivi** suscettibili di provocare localmente la scomparsa o di perturbare gravemente la tranquillità delle specie, nel particolare:

- a) sostanze tossiche, narcotiche o corrosive;
- b) apparecchiature che generano scariche elettriche;
- c) esplosivi;
- d) sostanze che, se mescolate, possono dar luogo ad esplosioni;
- e) dispositivi trainati per la raccolta del corallo rosso o altri tipi di corallo o organismi simili al corallo;
- f) martelli pneumatici o altri attrezzi a percussione per la raccolta, in particolare, di molluschi bivalvi infissi nelle rocce;
- g) croci di Sant'Andrea e altri attrezzi simili per la raccolta, in particolare, del corallo rosso o di altri tipi di corallo o organismi simili al corallo;
- h) pezze di rete con maglie di dimensione inferiore a 40 mm per reti a strascico;

I divieti per le modalità di trasporto, invece, sono relativi a:

- Aeromobili;
- Veicoli a motore in movimento.

DIMENSIONE MINIMA DELLE MAGLIE

Sono vietati l'impiego per la pesca e la detenzione a bordo di reti trainate, di reti da circuizione o di reti da imbrocco, tranne per i seguenti casi:

- per le reti da traino destinate alla pesca della sardina e dell'acciuga, quando tali specie rappresentano almeno l'80% delle catture in peso vivo misurate dopo la cernita, la dimensione minima delle maglie è di 20 mm;
- per le altre reti trainate, la dimensione minima delle maglie è la seguente: la rete è sostituita da una pezza di rete a maglia quadrata da 40 mm nel sacco o, su richiesta debitamente motivata da parte del proprietario del peschereccio, da una rete a maglia romboidale da 50 mm. I pescherecci sono autorizzati a utilizzare e tenere a bordo solo uno dei due tipi di rete;
- per le reti da circuizione, la dimensione minima delle maglie è di 14 mm;
- la dimensione delle maglie delle reti da imbrocco calate sul fondo non è inferiore a 16 mm. b) Per le reti da imbrocco calate sul fondo destinate alla pesca

dell'occhialone, quando tale specie rappresenta almeno il 20% delle catture in peso vivo, la dimensione minima delle maglie è di 100mm.

La deroga può essere concessa da uno Stato per le sciabiche da natante e le sciabiche da spiaggia che rientrano in un piano di gestione a condizione che la pesca in questione sia altamente selettiva ed abbia un effetto trascurabile sull'ambiente marino.

Ad ogni modo, in qualsiasi parte della rete è vietato ostruire le maglie o ridurne di fatto le dimensioni se non con dispositivi autorizzati.

È vietato detenere a bordo o utilizzare in mare attrezzi da pesca non conformi alle dimensioni indicate dalla legge.

DISTANZE

È vietato l'uso di attrezzi trainati entro una distanza di 3 miglia nautiche dalla costa o all'interno dell'isobata di 50 m quando tale profondità è raggiunta a una distanza inferiore dalla costa.

L'uso di draghe è autorizzato entro una distanza di 3 miglia nautiche dalla costa, indipendentemente dalla profondità, a condizione che le specie diverse dai molluschi catturate non superino il 10% del peso vivo totale della cattura.

È vietato l'uso di reti da traino entro una distanza di 1,5 miglia nautiche dalla costa.

È vietato l'uso di draghe tirate da natanti e draghe idrauliche entro una distanza di 0,3 miglia nautiche dalla costa.

È vietato l'uso di ciancioli entro una distanza di 300 metri dalla costa o all'interno dell'isobata di 50 m quando tale profondità è raggiunta a una distanza inferiore dalla costa. I ciancioli non sono piazzati ad una profondità inferiore al 70% dell'altezza totale dei ciancioli stessi.

È vietato l'uso di draghe per la pesca delle spugne all'interno dell'isobata di 50 metri; tale pesca non deve essere effettuata entro una distanza di 0,5 miglia nautiche dalla costa.

La deroga può essere concessa solo in presenza di vincoli geografici specifici, come l'estensione limitata delle piattaforme costiere lungo tutta la linea costiera di uno Stato membro o la dimensione limitata delle zone per la pesca con reti da traino, qualora le attività di pesca non abbiano un impatto significativo sull'ambiente marino, interessino un numero limitato di imbarcazioni e rientrino in piani di gestione.

PERIODI, ZONE DI PESCA E TUTELA DELLA SPECIE

ZONE

La divisione in zone di pesca è stata oggetto di Organizzazioni Internazionali e dell'UE. Essa è differente rispetto a chi la fa. Esistono, ad esempio, zone CIEM (Consiglio Internazionale per l'esplorazione del mare) relative al mare del Nord

(<https://www.ices.dk/Pages/default.aspx>) e sono identificate con numeri 1 a 14.

Ai fini della nostra trattazione è utile conoscere le divisioni della FAO e della CGPM.

FOOD AND AGRICULTURAL ORGANISATION

La FAO è l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura. Essa si occupa di migliorare i livelli di nutrizione e della vita delle popolazioni rurali di aumentare la produzione agricola e promuove la crescita e lo sviluppo con l'obiettivo di ridurre la fame nel mondo. È stata fondata nel 1945 e ha sede a Roma. Ha un dipartimento interno che si occupa solo di pesca e acquacoltura.

ZONE FAO

Il Mar Mediterraneo è identificato con il numero 37 (sub aree e divisioni).

Subarea 37.1 Mediterraneo Occidentale

Divisione 37.1.3 Sardegna*

Divisione 37.1.1 Baleari

Divisione 37.1.2 Golfo del Leone

Subarea 37.2 Mediterraneo Centrale

Divisione 37.2.1 Adriatico*

Divisione 37.2.2 Ionio*

Subarea 37.3 Mediterraneo Orientale

Divisione 37.3.1 Egeo

Divisione 37.3.2 Levante

*Aree di competenza dell'Italia

Ad ogni modo le acque territoriali di uno Stato si misurano dalla linea di costa di bassa marea fino a 12 miglia, oltre tale limite si parla di acque internazionali (dove vige il Diritto Internazionale basato su consuetudini e Convenzioni). Le acque italiane sono comprese, in termini di latitudine e longitudine, circa tra 46° parallelo nord e il 6° meridiano Est e il 37° parallelo nord e il 20° meridiano est (con esclusione di zone soggette a sovranità francese come quelle della Corsica).

LA COMMISSIONE GENERALE PER LA PESCA NEL MEDITERRANEO (CGPM)

La Commissione Generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) è stata istituita nel 1949 con un accordo internazionale stipulato in base all'articolo XIV della Costituzione della FAO.

La sua zona di competenza abbraccia il mar Mediterraneo, il mar Nero e le acque adiacenti. Sue principali funzioni, ai sensi dell'art. III del Trattato istitutivo, sono:

- la promozione dello sviluppo, della conservazione e della corretta gestione delle risorse biologiche marine;
- la formulazione di misure di conservazione;
- la promozione di progetti cooperativi di formazione.

L'accordo che istituisce la CGPM risale al 1949, ma è stato più volte emendato. Possono far parte della CGPM i paesi che si affacciano sul Mediterraneo ed i paesi che pescano nelle sue acque.

RIUNIONI E VOTAZIONI

La CGPM si riunisce annualmente in sessione plenaria, cui prendono parte gli Stati membri rappresentati da delegati nazionali che possono farsi accompagnare da esperti e consiglieri. In seno alla sessione plenaria, ogni delegato nazionale ha diritto ad un voto. In linea di principio, la CGPM prende le proprie decisioni a maggioranza semplice. Tuttavia, quando si tratta di adottare delle raccomandazioni vincolanti per gli Stati membri, è prevista una procedura particolare: in questi casi si richiede infatti un voto a maggioranza qualificata (2/3 dei membri) e nei 120 giorni seguenti la notificazione della decisione adottata, ogni Stato membro può avanzare delle obiezioni. Se più di un terzo degli Stati membri "obiettano" secondo il descritto meccanismo, la raccomandazione non diverrà mai vincolante per alcuno tra gli Stati membri.

In linea coi principi del diritto internazionale, ogni Stato membro ha diritto ad un voto; tuttavia il caso dell'Unione europea, anch'essa membro della CGPM, è più complesso. L'UE, infatti, ha diritto ad un numero di voti pari al numero degli Stati che la compongono e che sono parte della CGPM (dunque Italia, Francia, Spagna, Grecia, Cipro e Malta), ma può esercitare il suo diritto di voto soltanto in via alternativa agli stessi. Se dunque tutti gli stati esercitano il loro diritto di voto, l'UE perde definitivamente la possibilità di votare in seno alla CGPM; in tal caso l'Unione potrà comunque esprimere la propria volontà con una presa di posizione ufficiale

DA CHI è COMPOSTA

Quando non è riunita in sessione plenaria, la Commissione lavora nei due comitati di cui è composta, cioè il Comitato per l'acquicoltura e il Comitato scientifico consultivo, formati da esperti in materia di pesca e acquicoltura provenienti dagli Stati membri. Il Comitato per l'acquicoltura e il Comitato Scientifico consultivo sono composti da vari gruppi di lavoro, detti anche sottocomitati. In occasione della sessione plenaria, i Comitati possono presentare delle proposte di raccomandazioni, sulla base del lavoro svolto nei sottocomitati.

LA DISCIPLINA PER LA PESCA NEL MEDITERRANEO

Nel corso delle sessioni plenarie si decidono le misure relative alla pesca nel Mediterraneo. Ad esempio tra le norme vi è l'interdizione di utilizzare reti a strascico e draghe ad una profondità superiore ai 1000 metri. Questo divieto ha lo scopo di proteggere gli abitanti marini dei fondali oltre che i pesci a crescita lenta che vi vivono e che rappresentano a loro volta il nutrimento per le specie marine che vivono in acque meno profonde. Gli stessi scopi sono perseguiti da un successivo divieto, cioè l'interdizione dell'utilizzo di reti con maglie inferiori ai 40 mm nella sezione finale del sacco della rete per la pesca di specie demersali. Vi sono inoltre norme in materia di pesca del tonno rosso, che la CGPM ha adottato su proposta della CICTA. Infatti è stato istituito l'obbligo per gli Stati aderenti di interdire la cattura, il trasporto e lo sbarco di ogni esemplare di tonno rosso il cui peso sia inferiore ai 10 kg nel mar Mediterraneo. Al momento l'UE adotta per tale specie un Totale Ammissibile di Cattura.

LOTTA ALLA PESCA ABUSIVA

I membri della CGPM hanno deciso di creare un registro unico centralizzato per tutte le navi che superano i 15 metri di lunghezza fuori-tutto, che sono già autorizzate alla pesca a livello nazionale ed iscritte nei relativi registri nazionali. Ogni nave di questo tipo non iscritta nel registro centrale sarà considerata come non autorizzata alla pesca nelle acque di competenza della CGPM. Gli Stati aderenti dovranno quindi trasmettere la lista dei pescherecci dotati di regolare autorizzazione alla pesca.

Dunque, gli Stati membri sono tenuti ad attuare le misure interne e le loro azioni alla luce degli scopi suddetti, ivi comprese misure di controllo e punitive applicabili in caso di violazione della zona di competenza CGPM da parte di una nave battente bandiera di uno Stato membro (ad esempio, perché non iscritta nel registro centralizzato). È altresì prevista un'ulteriore obbligazione per gli Stati membri: essi devono infatti segnalare al Segretariato esecutivo ogni situazione che possa far sospettare che alcune navi non iscritte al registro svolgano attività di pesca nella zona di competenza CGPM.


In materia di controlli e sanzioni è previsto che ogni Stato vigili sulle navi che svolgono attività di pesca sotto la sua bandiera, assicurandosi che siano in possesso di regolare permesso o licenza di pesca, che non svolgano attività di pesca illecita nelle zone della giurisdizione nazionale di altri Stati membri, che le navi che operano in alto mare siano in possesso di una regolare licenza.

ZONE CGMP

La CGPM divide il Mar Mediterraneo in 30 zone. Quelle sotto giurisdizione dell'Italia sono le seguenti

- 9. Mar Ligure e Mar Tirreno settentrionale
- 10. Mar Tirreno centrale e meridionale
- 11. Sardegna (occidentale e orientale)
- 16. Sicilia meridionale
- 17. Adriatico settentrionale
- 18. Adriatico meridionale
- 19. Mar Ionio occidentale
- 20. Mar Ionio orientale
- 21. Mar Ionio meridionale

B) Mappa delle CGPM GSA (CGPM, 2009)



— Divisione statistica della FAO (in rosso) — CGPM GSA (in nero)

01 — Mare di Alboran settentrionale	09 — Mare Ligure e Mare Tirreno settentrionale	16 — Sicilia meridionale	24 — Levante settentrionale
02 — Isola di Alboran	10 — Mare Tirreno centrale e meridionale	17 — Adriatico settentrionale	25 — Isola di Cipro
03 — Mare di Alboran meridionale	11.1 — Sardegna (occidentale)	18 — Adriatico meridionale	26 — Levante meridionale
04 — Algeria	11.2 — Sardegna (orientale)	19 — Mare Ionio occidentale	27 — Levante
05 — Isole Baleari	12 — Tunisia settentrionale	20 — Mare Ionio orientale	28 — Mar di Marmara
06 — Spagna settentrionale	13 — Golfo di Hammamet	21 — Mare Ionio meridionale	29 — Mar Nero
07 — Golfo del Leone	14 — Golfo di Gabes	22 — Mar Egeo	30 — Mar d'Azov
08 — Corsica	15 — Isola di Malta	23 — Isola di Creta	

ATTUAZIONE IN UE

Le modalità di applicazione da parte dell'unione delle misure di conservazione, gestione, sfruttamento, controllo, commercializzazione ed esecuzione per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura stabilite dalla Commissione Generale per la Pesca nel Mediterraneo («CGPM») sono contenute nel Regolamento (UE) n. 1343/2011 e successive modifiche.

Esso si applica alle attività commerciali di pesca e acquacoltura, nonché alle attività di pesca ricreativa laddove espressamente stabilito, effettuate dai pescherecci dell'Unione e da

cittadini degli Stati membri nella zona coperta dall'accordo CGPM. Sono escluse le operazioni di pesca effettuate esclusivamente per motivi di ricerca scientifica con il permesso e sotto l'egida dello Stato membro di bandiera che ne ha dato comunicazione agli organi dell'UE.

Di seguito alcuni link ufficiali con le grafiche per identificare le aree di pesca.

https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/docs/body/fishing_areas_en.pdf

https://mare.istc.cnr.it/fisheriesv2/fishing-areas_it

https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/docs/body/baltic_fishing_zones.pdf

I SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA (SIC): Zone speciali di conservazione (ZSC) e Zone di protezione speciale (ZPS)

La direttiva "Habitat" 92/43/CEE (detta anche "direttiva habitat" relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e la sua legge di applicazione D.P.R. 357/97 (e successive modificazioni) definisce le aree di conservazione e la flora e la fauna che hanno bisogno di particolari tutele.

Il Ministro dell'ambiente, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano hanno designato i Siti di Importanza Comunitaria (SIC), per costituire la rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione denominata "Natura 2000".

I SIC si dividono in ZSC e ZPS (per gli uccelli) e talvolta possono coincidere. Nelle ZSC vengono applicate misure di conservazione per il mantenimento o il ripristino degli habitat e delle specie che li abitano. Ai piani di gestione delle ZSC e ZPS viene dedicato un fondo cofinanziato tra Stato membro ed UE per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, con particolare attenzione per quelli prioritari. Allo stesso tempo stabiliscono le eventuali misure di ripristino.

I SIC, al momento sono in totale 2347, di cui le ZSC sono 2278, mentre le ZPS 630. Qui di seguito l'elenco completo: <https://www.minambiente.it/pagina/schede-e-cartografie>

All'interno dei siti Natura 2000 in Italia sono protetti complessivamente: 132 habitat, 90 specie di flora e 114 specie di fauna (delle quali 22 mammiferi, 10 rettili, 16 anfibi, 26 pesci, 40 invertebrati)

LA COMMISSIONE GENERALE PER LA PESCA NEL MEDITERRANEO (CGPM)

La Commissione Generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) è stata istituita nel 1949 con un accordo internazionale stipulato in base all'articolo XIV della Costituzione della FAO. La sua zona di competenza abbraccia il mar Mediterraneo, il mar Nero e le acque adiacenti.

Sue principali funzioni, ai sensi dell'art. III del Trattato istitutivo, sono:

- la promozione dello sviluppo, della conservazione e della corretta gestione delle risorse biologiche marine;
- la formulazione di misure di conservazione;
- la promozione di progetti cooperativi di formazione.

L'accordo che istituisce la CGPM risale al 1949, ma è stato più volte emendato. Possono far parte della CGPM i paesi che si affacciano sul Mediterraneo ed i paesi che pescano nelle sue acque.

RIUNIONI E VOTAZIONI

La CGPM si riunisce annualmente in sessione plenaria, cui prendono parte gli Stati membri rappresentati da delegati nazionali che possono farsi accompagnare da esperti e consiglieri. In seno alla sessione plenaria, ogni delegato nazionale ha diritto ad un voto. In linea di principio, la CGPM prende le proprie decisioni a maggioranza semplice. Tuttavia, quando si tratta di adottare delle raccomandazioni vincolanti per gli Stati membri, è prevista una procedura particolare: in questi casi si richiede infatti un voto a maggioranza qualificata (2/3 dei membri) e nei 120 giorni seguenti la notificazione della decisione adottata, ogni Stato membro può avanzare delle obiezioni. Se più di un terzo degli Stati membri "obiettano" secondo il descritto meccanismo, la raccomandazione non diverrà mai vincolante per alcuno tra gli Stati membri.

In linea coi principi del diritto internazionale, ogni Stato membro ha diritto ad un voto; tuttavia il caso dell'Unione europea, anch'essa membro della CGPM, è più complesso. L'UE, infatti, ha diritto ad un numero di voti pari al numero degli Stati che la compongono e che sono parte della CGPM (dunque Italia, Francia, Spagna, Grecia, Cipro e Malta), ma può esercitare il suo diritto di voto soltanto in via alternativa agli stessi. Se dunque tutti gli stati esercitano il loro diritto di voto, l'UE perde definitivamente la possibilità di votare in seno alla CGPM; in tal caso l'Unione potrà comunque esprimere la propria volontà con una presa di posizione ufficiale

DA CHI è COMPOSTA

Quando non è riunita in sessione plenaria, la Commissione lavora nei due comitati di cui è composta, cioè il Comitato per l'acquicoltura e il Comitato scientifico consultivo, formati da esperti in materia di pesca e acquicoltura provenienti dagli Stati membri. Il Comitato per l'acquicoltura e il Comitato Scientifico consultivo sono composti da vari gruppi di lavoro, detti anche sottocomitati.

in occasione della sessione plenaria, i Comitati possono presentare delle proposte di raccomandazioni, sulla base del lavoro svolto nei sottocomitati.

LA NUOVA DISCIPLINA PER LA PESCA NEL MEDITERRANEO

Nel corso della sua ventinovesima sessione plenaria, svoltasi a Roma dal 21 al 25 febbraio 2005, la CGPM ha inteso prendere nuove misure relative alla pesca nel Mediterraneo. Tra tali nuove norme vi è in primo luogo l'interdizione di utilizzare reti a strascico e draghe ad una profondità superiore ai 1000 metri. Questo divieto ha lo scopo di proteggere gli abitanti marini dei fondali oltre che i pesci a crescita lenta che vi vivono e che rappresentano a loro volta il nutrimento per le specie marine che vivono in acque meno profonde. Gli stessi scopi sono perseguiti da un successivo divieto, cioè l'interdizione dell'utilizzo di reti con maglie inferiori ai 40 mm nella

sezione finale del sacco della rete per la pesca di specie demersali.

Vi sono inoltre le nuove norme in materia di pesca del tonno rosso, che la CGPM ha adottato su proposta della CICTA. Infatti è stato istituito l'obbligo per gli Stati aderenti di interdire la cattura, il trasporto e lo sbarco di ogni esemplare di tonno rosso il cui peso sia inferiore ai 10 kg nel mar Mediterraneo. Al momento l'UE adotta per tale specie un Totale Ammissibile di Cattura.

LOTTA ALLA PESCA ABUSIVA

I membri della CGPM hanno deciso di creare un registro unico centralizzato per tutte le navi che superano i 15 metri di lunghezza fuori-tutto, che sono già autorizzate alla pesca a livello nazionale ed iscritte nei relativi registri nazionali. Ogni nave di questo tipo non iscritta nel registro centrale sarà considerata come non autorizzata alla pesca nelle acque di competenza della CGPM. Gli Stati aderenti dovranno quindi trasmettere la lista dei pescherecci dotati di regolare autorizzazione alla pesca.

Dunque, gli Stati membri sono tenuti ad attuare le misure interne e le loro azioni alla luce degli scopi suddetti, ivi comprese misure di controllo e punitive applicabili in caso di violazione della zona di competenza CGPM da parte di una nave battente bandiera di uno Stato membro (ad esempio, perché non iscritta nel registro centralizzato). E' altresì prevista un'ulteriore obbligazione per gli Stati membri: essi devono infatti segnalare al Segretariato esecutivo ogni situazione che possa far sospettare che alcune navi non iscritte al registro svolgano attività di pesca nella zona di competenza CGPM.

In materia di controlli e sanzioni è previsto che ogni Stato vigili sulle navi che svolgono attività di pesca sotto la sua bandiera, assicurandosi che siano in possesso di regolare permesso o licenza di pesca, che non svolgano attività di pesca illecita nelle zone della giurisdizione nazionale di altri Stati membri, che le navi che operano in alto mare siano in possesso di una regolare licenza.

ATTUAZIONE IN UE

Le modalità di applicazione da parte dell'unione delle misure di conservazione, gestione, sfruttamento, controllo, commercializzazione ed esecuzione per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura stabilite dalla Commissione Generale per la Pesca nel Mediterraneo («CGPM») sono contenute nel Regolamento (UE) n. 1343/2011 e successive modifiche.

Esso si applica alle attività commerciali di pesca e acquacoltura, nonché alle attività di pesca ricreativa laddove espressamente stabilito, effettuate dai pescherecci dell'Unione e da cittadini degli Stati membri nella zona coperta dall'accordo CGPM. Sono escluse le operazioni di pesca effettuate esclusivamente per motivi di ricerca scientifica con il permesso e sotto l'egida dello Stato membro di bandiera che ne ha dato comunicazione agli organi dell'UE.

ZONE DI PESCA PROTETTE

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione informazioni utili per l'istituzione di zone di pesca protette e per le eventuali misure di gestione da applicarvi, sia all'interno che all'esterno delle acque che rientrano nella loro giurisdizione, qualora la protezione delle zone di crescita, delle zone di riproduzione o dell'ecosistema marino dagli effetti dannosi della pesca richieda misure speciali.

Il Consiglio designa le zone di pesca protette situate essenzialmente al di fuori delle acque

territoriali degli Stati membri, indicando i tipi di attività di pesca vietati o autorizzati in tali zone.

Gli Stati membri designano e/o modificano le delimitazioni di zone di pesca protette all'interno delle proprie acque territoriali in cui le attività di pesca possono essere vietate o soggette a limitazioni al fine di conservare e gestire le risorse acquatiche vive o di mantenere e migliorare lo stato di conservazione degli ecosistemi marini. Le autorità competenti degli Stati membri interessati decidono in merito agli attrezzi da pesca autorizzati nelle suddette zone protette e fissano norme tecniche adeguate e almeno altrettanto vincolanti di quelle previste dalla normativa comunitaria vigente.

TIPI DI HABITAT NATURALI DI INTERESSE COMUNITARIO LA CUI CONSERVAZIONE RICHIEDE LA DESIGNAZIONE DI AREE SPECIALI DI CONSERVAZIONE - ACQUE

1. Habitat costieri e vegetazione alofitiche

11 - Acque marine e ambienti a marea.

1110 Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina;

1120 * Praterie di posidonie (*Posidonion oceanicae*);

1130 Estuari;

1140 Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea;

1150 * Lagune costiere;

1160 Grandi cale e baie poco profonde;

1170 Scogliere;

1180 Strutture soot-marine causate da emissioni di gas.

12 - Scogliere marine e spiagge ghiaiose.

1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine;

1220 Vegetazione perenne dei banchi ghiaiosi;

1230 Scogliere con vegetazione delle coste atlantiche e baltiche;

1240 Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con *Limonium* spp. endemici;

1250 Scogliere con vegetazione endemica delle coste macaronesiche.

13 - Paludi e pascoli inondati atlantici e continentali.

1310 Vegetazione pioniera a *Salicornia* e altre specie annuali delle zone fangose e sabbiose;

1320 Prati di *Spartina* (*Spartinion maritimae*);

1330 Pascoli inondati atlantici (*Glauco-Pulcinellietalia maritimae*);

1340 * Pascoli inondati continentali.

14 - Paludi e pascoli inondati mediterranei e termo-atlantici.

1410 Pascoli inondati mediterranei (*Juncetalia maritimi*);

1420 Praterie e fruticeti alofiti mediterranei e termoatlantici (*Sarcocornetea fruticosi*);

1430 Praterie e fruticeti alonitrofilo (*Pegano-Salsoletea*).

15 - Steppe interne alofile e gipsofile.

1510 * Steppe salate mediterranee (*Limonietalia*);

1520 * Vegetazione gipsofila iberica (Gypsophiletalia);
1530 * Steppe alofile e paludi pannoniche.
16 - Arcipelaghi, coste e superfici emerse del Baltico boreale.
1610 Isole esker del Baltico con vegetazione di spiagge sabbiose, rocciose e ghiaiose e vegetazione
sublitorale;
1620 Isolotti e isole del Baltico boreale;
1630 * Praterie costiere del Baltico boreale;
1640 Spiagge sabbiose con vegetazione perenne del Baltico boreale;
1650 Insenature strette del Baltico boreale.
2. Dune marittime e interne
21 - Dune marittime delle coste atlantiche, del Mare del Nord e del Baltico.
2110 Dune mobili embrionali;
2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di *Ammophila arenaria* «dune bianche»;
2130 * Dune costiere fisse a vegetazione erbacea «dune grigie»;
2140 * Dune fisse decalcificate con presenza di *Empetrum nigrum*;
2150 * Dune fisse decalcificate atlantiche (Calluno-Ulicetea);
2160 Dune con presenza di *Hippophaë rhamnoides*;
2170 Dune con presenza di *Salix repens* ssp. *argentea* (Salicion *arenariae*);
2180 Dune boschive delle regioni atlantica, continentale e boreale;
112190 Depressioni umide interdunari;
21A0 Machair (* in Irlanda).
22 - Dune marittime delle coste mediterranee.
2210 Dune fisse del litorale del Crucianellion *maritimae*;
2220 Dune con presenza di *Euphorbia terracina*;
2230 Dune con prati dei Malcolmietalia;
2240 Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua;
2250 * Dune costiere con *Juniperus* spp.;
2260 Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavenduletalia;
2270 * Dune con foreste di *Pinus pinea* e/o *Pinus pinaster*.
23 - Dune dell'entroterra, antiche e decalcificate.
2310 Lande psammofile secche a *Calluna* e *Genista*;
2320 Lande psammofile secche a *Calluna* e *Empetrum nigrum*;
2330 Dune dell'entroterra con prati aperti a *Corynephorus* e *Agrostis*;
2340 * Dune pannoniche dell'entroterra.
3. Habitat d'acqua dolce
31 - Acque stagnanti.
3110 Acque oligotrofe a bassissimo contenuto minerale delle pianure sabbiose (Littorelletalia *uniflorae*);
3120 Acque oligotrofe a bassissimo contenuto minerale su terreni generalmente sabbiosi del Mediterraneo occidentale con *Isoetes* spp.;
3130 Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei Littorelletea

uniflorae e/o degli Isoëto-

Nanojuncetea;

3140 Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di *Chara* spp.

3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition;

3160 Laghi e stagni distrofici naturali;

3170 * Stagni temporanei mediterranei;

3180 * Turloughs.

32 - Acque correnti - tratti di corsi d'acqua a dinamica naturale o seminaturale (letti minori, medi e maggiori)

in cui la qualità dell'acqua non presenta alterazioni significative.

3210 Fiumi naturali della Fennoscandia;

3220 Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea;

3230 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a *Myricaria germanica*;

3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a *Salix elaeagnos*;

3250 Fiumi mediterranei a flusso permanente con *Glaucium flavum*;

3260 Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitriche-Batrachion;

3270 Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri p.p. e Bidention p.p.;

3280 Fiumi mediterranei a flusso permanente con il Paspalo-Agrostidion e con filari ripari di *Salix* e *Populus*

alba;

3290 Fiumi mediterranei a flusso intermittente con il Paspalo-Agrostidion.

7. Torbiere alte, torbiere basse e paludi basse

71 - Torbiere acide di sfagni.

7110 * Torbiere alte attive;

7120 Torbiere alte degradate ancora suscettibili di rigenerazione naturale;

7130 Torbiere di copertura (* per le torbiere attive soltanto);

7140 Torbiere di transizione e instabili;

7150 Depressioni su substrati torbosi del Rhynchosporion;

7160 Sorgenti ricche di minerali e sorgenti di paludi basse fennoscandiche.

72 - Paludi basse calcaree.

7210 * Paludi calcaree con *Cladium mariscus* e specie del Caricion davallianae

7220 * Sorgenti petrificanti con formazione di travertino (Cratoneurion);

7230 Torbiere basse alcaline;

7240 * Formazioni pioniere alpine del Caricion bicoloris-atrofuscae.

73 - Torbiere boreali.

7310 * Torbiere di Aapa;

7320 * Torbiere di Palsa.

MISURE DI CONSERVAZIONE

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottano per i siti di importanza comunitaria, le opportune misure per evitare il degrado degli habitat

naturali e degli habitat di specie. Inoltre devono evitare la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate che potrebbe avere conseguenze significative sugli obiettivi.

Qualora le zone speciali di conservazione ricadono all'interno delle aree naturali protette, si applicano le misure di conservazione per queste previste dalla legge.

VALUTAZIONE DI INCIDENZA

Una delle principali innovazioni della "direttiva habitat" è stata quella di introdurre l'obbligatorietà della Valutazione di incidenza. In pratica nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei siti di importanza comunitaria.

I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistici venatori, presentano una relazione documentata per individuare e valutare i principali effetti che il piano può avere sul sito di importanza comunitaria, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Se tali progetti si riferiscono ad interventi ai quali non si applica la procedura di valutazione di impatto ambientale, i proponenti presentano all'autorità competente allo svolgimento di tale procedura una relazione documentata per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sul sito di importanza comunitaria, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.

In caso di VIA l'autorità fornisce una risposta entro 90 giorni dalla sua presentazione. Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, le amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della rete "Natura 2000".

MONITORAGGIO

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottano le idonee misure per garantire il monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat naturali di interesse comunitario, con particolare attenzione a quelli prioritari, dandone comunicazione a Ministero dell'ambiente. Gli enti locali monitorano e attuano misure di conservazione necessarie per assicurare che le catture o uccisioni accidentali non abbiano un significativo impatto negativo sulle specie in questione e trasmettono i dati al Ministero dell'ambiente.

ZONE SOGGETTE A RESTRIZIONI DELL'ATTIVITÀ DI PESCA

Il Regolamento 2011/1343 attua le decisioni prese in seno alla CGPM, identificando alcune zone in cui sia per modalità sia per specie ci sono alcuni divieti. Di seguito le zone sotto giurisdizione italiana interdette.

ZONE DI RESTRIZIONE DELLA PESCA NEL CANALE DI SICILIA

La pesca con reti a strascico è vietata nelle zone seguenti:

- zona di restrizione della pesca “Est del Banco Avventura”
- zona di restrizione della pesca “Ovest del Bacino di Gela”
- zona di restrizione della pesca “Est del Banco di Malta”

Attorno alle suddette zone di restrizione della pesca sono istituite zone tampone. Le navi che praticano attività di pesca con reti a strascico nelle zone tampone garantiscono un’adeguata frequenza di trasmissione dei segnali del loro sistema di controllo dei pescherecci (VMS) o tramite altro sistema di geolocalizzazione.

Le navi dedite alla pesca a strascico di stock demersali nel Canale di Sicilia (sottozone geografiche 12, 13, 14, 15 e 16 della CGPM) sono autorizzate a svolgere unicamente le attività di pesca specifiche indicate nell’autorizzazione di pesca in corso di validità rilasciata dalle autorità competenti, in cui figurino le condizioni tecniche cui è subordinato l’esercizio di tali attività.

Gli Stati membri comunicano alla UE e alla CGMP una relazione in forma aggregata sulle attività di pesca svolte dalle navi, specificando il numero di giorni di pesca, la zona di sfruttamento e le catture di nasello e gambero rosa mediterraneo. Queste ultime specie possono essere sbarcate soltanto nei porti designati dallo Stato.

Lo stesso Stato può istituire programmi di ispezione e sorveglianza. Gli ispettori possono effettuare le loro ispezioni in mare segnalando il loro ruolo e rilasciando regolare copia di verbale.

ZONE DI RESTRIZIONE DELLA PESCA NELLA FOSSA DI JABUKA/POMO NEL MARE ADRIATICO

La pesca ricreativa e la pesca con reti da posta fisse, reti a strascico, palangari di fondo e trappole sono vietate in una zona delimitata dalle coordinate segnalate dalla normativa.

Le attività di pesca commerciale praticate con reti da posta fisse, reti a strascico, palangari di fondo e trappole sono autorizzate unicamente se la nave è in possesso di un’autorizzazione specifica e se ha un’attività di pesca comprovata nelle zone in questione

Dal 1° settembre al 31 ottobre di ogni anno, la pesca con reti da posta fisse, reti a strascico, palangari di fondo e trappole è vietata in una zona delimitata dalle coordinate espresse nel Regolamento n. 1343/2011. I pescherecci autorizzati che utilizzano reti da traino gemelle a divergenti non possono esercitare attività di pesca

per più di due giorni di pesca a settimana. I pescherecci con reti da posta fisse, reti a strascico, palangari di fondo e trappole sprovvisti di autorizzazioni possono transitare nella zona di restrizione della pesca unicamente se seguono una rotta diretta a velocità costante non inferiore a 7 nodi e hanno a bordo sistemi VMS e/o AIS attivi, e se non svolgono alcun tipo di attività di pesca.

Dal 1° settembre al 31 ottobre di ogni anno, la pesca ricreativa e la pesca con reti da posta fisse, reti a strascico, palangari di fondo e trappole sono vietate in una zona delimitata dalle linee che uniscono le coordinate espresse nel Regolamento n. 1343/2011. Alle navi autorizzate a pescare con reti a strascico è consentito pescare soltanto il sabato e la domenica dalle ore 5.00 alle ore 22.00. Alle navi autorizzate a pescare con reti da posta fisse, palangari di fondo e trappole è consentito pescare soltanto dalle ore 5.00 del lunedì alle ore 22.00 del giovedì.

I pescherecci autorizzati possono sbarcare le catture di stock demersali unicamente nei porti designati. A tal fine, ogni Stato membro designa i porti in cui sono autorizzati sbarchi di catture provenienti dalla zona di restrizione della pesca della Fossa di Jabuka/Pomo.

Le navi autorizzate a pescare nelle zone di cui sopra con l'attrezzo ivi specificato sono dotate di sistemi VMS e/o sistemi di identificazione automatica (AIS) correttamente funzionanti e gli attrezzi da pesca presenti a bordo o in uso sono debitamente identificati, numerati e marcati prima di avviare qualsiasi attività di pesca o di navigare in tali zone.

DIVIETI

Per la pesca professionale non esistono particolari divieti se non quelli varati dall'Unione Europea su specifiche zone e varietà di pesci al fine di preservare l'habitat marino.

Ad esempio secondo il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1343/2011 "La pesca della Lampuga (*coryphaena hippurus*) condotta con l'uso di dispositivi di concentrazione del pesce («FAD») è vietata dal 1° gennaio al 14 agosto di ogni anno"

Per la pesca sportiva invece i divieti sono specifici per ogni Regione e riguardano soltanto le acque interne. Al momento non esiste una legge quadro precisa, ma numerose sono le proposte.

All'interno della stessa Regione ci possono essere dei limiti diversi da un fiume all'altro o da un lago all'altro oppure possono essere limitate le modalità di pesca come il numero di ami. Altri divieti possono riguardare gli orari in cui è consentito effettuare attività di pesca, il numero di pesci o il peso del pescato.

TUTELA DELLE SPECIE

Per le specie pesci e molluschi di seguito elencati è fatto è vietato:

- a) catturare o uccidere esemplari di tali specie nell'ambiente naturale;
- b) perturbare tali specie, in particolare durante tutte le fasi del ciclo riproduttivo o durante l'ibernazione, lo svernamento e la migrazione;
- c) distruggere o raccogliere le uova e i nidi nell'ambiente naturale;
- d) danneggiare o distruggere i siti di riproduzione o le aree di sosta.
- e) il possesso, il trasporto, lo scambio e la commercializzazione di esemplari prelevati dall'ambiente naturale.

I divieti si riferiscono a tutte le fasi della vita.

Ciò è ribadito dal Regolamento (CE) n. 1967/2006: sono vietati la cattura, la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco intenzionali delle specie marine di seguito elencate.

SPECIE DI PESCI E MOLLUSCHI DI INTERESSE COMUNITARIO CHE RICHIEDONO UNA PROTEZIONE RIGOROSA

PESCI

ACIPENSERIFORMES

Acipenseridae

Acipenser naccarii

Acipenser sturio

ATHERINIFORMES

Cyprinodontidae

Valencia hispanica

CYPRINIFORMES

Cyprinidae

Anaocypris hispanica

PERCIFORMES

Percidae

Zingel asper

36SALMONIFORMES

Coregonidae

Goregonus oxyrhynchus (Popolazioni anadrome in certi settori del Mare del Nord)

MOLLUSCHI

GASTROPODA

Prosobranchia

Patella feruginea

Stylommatophora

Caseolus calculus

Caseolus commixta

Caseolus sphaerula

Discula leacockiana

Discula tabellata
Discula testudinalis
Discula turricula
Discus defloratus
Discus guerinianus
Elona quimperiana
Geomalacus maculosus
Geomitra moniziana
Helix subplicata
Leiostyla abbreviata
Leiostyla cassida
Leiostyla corneocostata
Leiostyla gibba
Leiostyla lamellosa
BIVALVIA
Anisomyaria
Lithophaga lithophaga
Pinna nobilis
Unionoida
Margaritifera auricularia
Unio crassus
ECHINODERMATA
Echinoidea
Centrostephanus longispinus

I LIMITI DI PESCA: DIVIETI TEMPORALI E I TOTALI AMMISSIBILI DI CATTURA (TAC)

I totali ammissibili di catture (TAC), o possibilità di pesca, sono **limiti di cattura** (espressi in tonnellate o numeri) che vengono fissati per la maggior parte degli stock ittici commerciali.

Per il 2020, le possibilità di pesca nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero per alcuni stock e gruppi di stock ittici è contenuta nei Regolamenti n. 2236 del 2019, n. 1838 del 2019 (modificato dal Reg. n. 455 del 2020) e n. 123 del 2020 (modificato dal Reg. n. 900 del 2020). Essi si applicano sia alla **pesca ricreativa** sia ai **pescherecci** dell'Unione che sfruttano dei particolari stock ittici. Di seguito alcuni esempi.

ANGUILLA

L'Anguilla nel **Mar Mediterraneo** è sottoposta a limiti di pesca temporali per non più di 3 mesi consecutivi che variano da paese a paese: il divieto in Italia va dal 1° Gennaio al 31 Marzo di ogni anno. Ciò vale per tutti i pescherecci dell'UE per la pesca mirata, accidentale e ricreativa in tutte le acque.

DEMERSALI

I demersali cioè i pesci che vivono prettamente sui fondali marini nel **Mar Mediterraneo occidentale** hanno un limite di sforzo (calcolato moltiplicando il tonnellaggio per i giorni medi di pesca) che varia da paese a paese. Ad esempio in Italia è consentita la pesca pari ad un sforzo massimo di 7.703 di giorni di pesca per il gambero rosso nel Mar Ligure, Mar Tirreno e nel Mare di Sardegna e rispetto alla lunghezza nella nave. Nella tabella seguente la divisione precisa per le zone che riguardano l'Italia.

Nel **Mare Adriatico** c'è addirittura una limitazione relativa alla tecnica utilizzata: è consentita la pesca per 108.349 giorni di pesca per la pesca a strascico a tavoloni (nasello, gambero rosa, triglia di fango, scampi) e 8.663 giorni di pesca a traino con tecnica dello sfogliare (sogliola) solo nell'Adriatico settentrionale.

PICCOLI PELAGICI

Le catture di Sardina (*Sardina pilchardus*) e di Acciuga (*Engraulis encrasicolus*) nel **Mare Adriatico** hanno un **limite di quantità** e di **tempo**. Per Italia e Slovenia il limite massimo di catture si deve attestare massimo sulle 101.711 tonnellate, mentre i pescherecci dell'Unione non possono superare i 180 giorni di pesca complessivi all'anno. In particolare, un massimo di 144 giorni è assegnato alla pesca della sardina e un massimo di 144 giorni alla pesca dell'acciuga.

SPRATTO

Lo Spratto (*Sprattus sprattus*) è pescato nel **Mar Nero** e ha un limite massimo di pesca pari a 11.475 tonnellate per UE divise per Stati Membri

ROMBO CHIODATO

Il Rombo Chiodato (*Psetta maxima*) è pescato nel **Mar Nero** e ha un limite massimo di pesca pari a 150 tonnellate per UE divise per Stati Membri. La sua pesca è vietata ai pescherecci dell'Unione dal 15 Aprile al 15 Giugno.

MERLUZZO BIANCO

Il Merluzzo Bianco (*Gadus morhua*) ha delle limitazioni nel **Mar Baltico**: non possono essere conservati più di cinque esemplari di merluzzo bianco per pescatore al giorno nelle zone CIEM 22 e 23 e oltre 6 miglia nella zona 24. Nelle stesse zone, inoltre, nel periodo tra il 1° febbraio e il 31 marzo 2020 non possono essere conservati più di due esemplari di merluzzo bianco per pescatore al giorno. Per questa specie vigono anche chiusure stagionali per proteggerla in fase riproduttiva (Reg. n. 123 del 2020).

TROTA DI MARE E SALMONE

Nel **Mar Baltico** ai pescherecci è vietata la pesca della trota di mare oltre le

quattro miglia nautiche nelle sottodivisioni CIEM 22-32 dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020.

PESCE SPADA

Il Pesce Spada (*Xiphias gladius*) pescato nel Mar Mediterraneo ha un limite TAC. Il contingente italiano è 3.409,98 tonnellate e può essere pescato soltanto dal 1° aprile al 31 dicembre.

TONNO ROSSO

Il Tonno rosso (*Thunnus thynnus*) è uno dei pesci soggetti a più limitazioni. Esso è pescato nell'**Oceano Atlantico**, ad est di 45° O, e nel **Mar Mediterraneo**. Il **totale ammissibile** per l'Italia è pari a 4.756,49. Eccezione fa la cattura di tonno rosso di taglia compresa **tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm** per cui si applica il limite di cattura pari a 95,13.

Allo stesso tempo c'è un numero massimo di pescherecci dell'Unione per la pesca costiera artigianale autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa **tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mediterraneo**. Per l'Italia il numero massimo è 30.

Nell'Adriatico, invece, è consentita la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa **tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm a fini di allevamento**, ma anche qui c'è un limite massimo di pescherecci per Stato Membro. All'Italia è consentito l'uso massimo di 12 pescherecci.

Nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo c'è un numero massimo di tonnare impegnate nella pesca del tonno rosso autorizzate da ciascuno stato membro. L'Italia ne ha 6.

Esiste, poi, per la stessa zona anche un numero massimo dei pescherecci che possono essere autorizzati a pescare, detenere a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso. Ad esempio per l'Italia il numero di Pescherecci con reti da circuizione è 21, mentre per i Pescherecci con palangari è 40.

Sempre nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo per quanto riguarda l'allevamento e l'ingrasso del tonno rosso, oltre che il quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico che ciascuno Stato membro può assegnare ai propri allevamenti. In Italia il numero massimo di allevamenti consentiti è 13 per una Capacità di 12.600 tonnellate.

TONNO ALBACORA E TONNO TROPICALE

Le catture di **Tonno Albacora** e di **Tonno Tropicale** nell'**Oceano Indiano** da parte di pescherecci dell'unione che praticano la pesca con reti da circuizione

non possono superare alcuni limiti imposti dalla Commissione sul Tonno dell'Oceano Indiano (IOTC). L'Italia ha un massimale di cattura pari a 2.515 per il **Tonno Albacora**, mentre per il **Tonno Tropicale** l'Italia ha 1 solo peschereccio autorizzato per una stazza lorda di 2.137 tonnellate.

LAMPUGA

A norma del Regolamento 2011/1343, la pesca della Lampuga (*Coryphaena hippurus*) condotta con l'uso di dispositivi di concentrazione del pesce («FAD») è vietata dal 1° gennaio al 14 agosto di ogni anno.

Gli Stati membri che siano in grado di dimostrare che, a causa delle avverse condizioni atmosferiche, le navi battenti la loro bandiera non sono riuscite a utilizzare i giorni di pesca normalmente a loro disposizione, possono riportare entro il 1° Novembre i giorni persi dalle loro navi nella pesca con l'uso di FAD fino al 31 gennaio dell'anno successivo. In questo caso, gli Stati membri trasmettono alla Commissione entro fine anno una domanda indicante il numero di giorni da riportare.

Le navi autorizzate a partecipare alla pesca della Lampuga ricevono un'autorizzazione di pesca fornito alla Commissione dallo Stato membro interessato indicante il nome della nave e il numero di registro della flotta UE. Le navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 metri sono tenute ad avere un'autorizzazione di pesca.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 15 gennaio di ogni anno il numero delle navi impegnate nelle attività di pesca, così come il totale degli sbarchi e dei trasbordi di Lampuga effettuati nel corso dell'anno precedente dalle navi battenti la loro bandiera in tutte le sottozone geografiche coperte dall'accordo CGPM.

ARAGOSTA

La pesca dell'aragosta (*Palinurus elephas*-*P. vulgaris*) è vietata dal 1° gennaio al 30 aprile. La pesca dell'astice (*Homarus gammarus*-*H. vulgaris*) è parimenti vietata dal 1° gennaio al 30 aprile.

DIVIETI DI CATTURA

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio sono vietati la cattura, la detenzione a bordo, il trasbordo, lo sbarco, il magazzinaggio, la vendita e l'esposizione o la messa in vendita di:

- dattero di mare (*Lithophaga lithophaga*);
- dattero bianco (*Pholas dactylus*);
- le femmine mature dell'aragosta (*Palinuridae* spp.);
- le femmine mature dell'astice (*Homarus gammarus*).

Le femmine mature dell'aragosta e le femmine mature dell'astice sono rigettate in mare immediatamente dopo la cattura accidentale o possono essere utilizzate per il ripopolamento diretto o il trapianto nell'ambito dei piani di gestione stabiliti.

DEROGHE

La pesca esercitata da pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore o pari a 12 metri e potenza del motore inferiore o pari a 85 kW con reti trainate sul fondo tradizionalmente intrapresa sulle praterie di posidonie può essere autorizzata dalla Commissione.

Le deroghe possono essere autorizzate con emissione regolare licenza di pesca speciale e con l'adozione di uno specifico piano di gestione da parte del Consiglio (ed in alcuni dagli Stati membri) per attività di pesca specifica indicando misure di gestione dello sforzo di pesca, misure tecniche, modalità di controllo e restrizioni di zone.

Gli obiettivi dei piani di gestione sono quelli di accrescere la selettività degli attrezzi da pesca, ridurre i rigetti in mare e contenere lo sforzo di pesca.

Le misure da includere nei piani di gestione tengono conto dello stato di conservazione degli stock, delle caratteristiche biologiche degli stock, delle caratteristiche delle attività di pesca nel corso delle quali gli stock sono catturati e dell'impatto economico delle misure sulle attività di pesca interessate.

Tuttavia le deroghe non possono eccedere il 33% della zona coperta da praterie di posidonia oceanica all'interno dell'area oggetto del piano di gestione e le attività di pesca in questione riguardino non più del 10% delle praterie nelle acque territoriali dello Stato membro interessato.

Ogniquale volta un peschereccio operante in base alle disposizioni del presente paragrafo è ritirato dalla flotta con fondi pubblici, la licenza di pesca speciale per l'esercizio di questa attività di pesca è ritirata e non viene rimesa.

Gli Stati membri interessati stabiliscono un piano di controllo e riferiscono alla Commissione ogni tre anni.

DIVIETO DI CATTURA DEL NOVELLAME

Il D.P.R. 1639/68 e successive modificazioni di Regolamenti europei disciplinano la lunghezza minima del pescato in Italia, vietando la cattura del novellame. Ai fini della tutela e del miglior rendimento delle risorse biologiche, per novellame si intendono gli esemplari allo stadio giovanile delle specie animali, viventi nel mare, non pervenuti alle dimensioni indicate dalla legge. In generale si considerano pesci allo stadio giovanile quegli esemplari di lunghezza, stabilita convenzionalmente, inferiore a 7 centimetri.

CORALLO ROSSO

In assenza dell'autorizzazione è vietato raccogliere, conservare a bordo, trasbordare, sbarcare, trasferire, immagazzinare, vendere, esporre o mettere in vendita corallo rosso.

Le navi o i pescatori autorizzati a raccogliere corallo rosso nel Mar Mediterraneo sono in possesso di un'autorizzazione di pesca in corso di validità che precisa le condizioni tecniche cui è subordinato l'esercizio della pesca. Le autorizzazioni vengono rilasciate in numero limitate e sono inserite dagli Stati in un apposito registro che viene aggiornato e trasmesso sia all'UE sia alla CGPM. Per loro resta il divieto per il trasbordo in mare.

Al termine delle operazioni di pesca, o al più tardi al momento dello sbarco in porto in caso di bordate di pesca giornaliera, i pescatori o i comandanti dei pescherecci autorizzati a raccogliere corallo rosso registrano le catture in peso vivo e, se possibile, il numero di colonie. I pescherecci autorizzati tengono a bordo un giornale di pesca in cui sono registrate le catture giornaliere di corallo rosso, a prescindere dal peso vivo del raccolto, e l'attività di pesca per zona e per profondità, nonché, ove possibile, il numero di giorni di pesca e di immersioni.

I pescatori o i pescherecci autorizzati sbarcano le catture di corallo rosso unicamente nei porti designati. Tra due e quattro ore prima dell'ora prevista di arrivo in porto, i comandanti dei pescherecci o i loro rappresentanti notificano alle autorità competenti le seguenti informazioni: l'ora di arrivo prevista, il numero d'identificazione esterno e il nome del peschereccio, il quantitativo stimato in peso vivo e, se possibile, il numero di colonie di corallo rosso detenute a bordo, le informazioni relative alla zona geografica in cui le catture sono state effettuate. Questi dati sono utili ai fini di controllo dei rischi e al monitoraggio dei rischi.

La pesca del corallo è tuttavia soggetta anche ad ulteriori limiti. Essa è vietata a profondità inferiori a 50 metri finché la CGPM non indichi diversamente. Le deroghe possono essere adottate soltanto in relazione a un piano di gestione, a fini scientifici, indicando le navi autorizzate e le zone con specifiche coordinate geografiche.

Il corallo rosso proveniente da colonie di corallo rosso il cui diametro di base, misurato nel tronco a una distanza massima di un centimetro dalla base della colonia, è inferiore a 7 mm, non può essere raccolto, conservato a bordo, trasbordato, sbarcato, trasferito, immagazzinato, venduto, esposto o messo in vendita come prodotto grezzo.

Il livello limite di catture si ritiene raggiunto quando le colonie di corallo rosso il cui diametro di base è inferiore a 7 mm superano il 25 % delle catture complessive di corallo rosso prelevate da un dato banco in un determinato anno. Al raggiungimento di tale limite gli Stati membri dell'UE provvedono a chiudere temporaneamente la zona interessata da eventuali attività di pesca del corallo rosso.

Il solo attrezzo autorizzato per la raccolta del corallo rosso è il martello utilizzato nelle immersioni subacquee da pescatori autorizzati o riconosciuti dall'autorità nazionale competente.

È vietato l'uso di veicoli sottomarini telecomandati (ROV) per lo sfruttamento del corallo rosso tranne quelli autorizzati a fini di osservazione e di ricerca: in quest'ultimo caso continua ad essere consentito a condizione che i ROV in questione non possano essere equipaggiati con bracci manipolatori o qualsiasi altro dispositivo che consenta il taglio e la raccolta del corallo rosso.

LUNGHEZZA MINIMA DEI PESCI

La lunghezza dei pesci si misura dall'apice del muso, a bocca chiusa, fino all'estremità del lobo più lungo della pinna codale, oppure all'estremità della pinna codale, quando questa non presenta i due lobi.

Per alcune specie sono considerate le seguenti misure:

Storione (*acipenser* s.p.p.) cm 60

Storione lodano (*huso huso*) cm 100

Anguilla (*anguilla anguilla*) cm 25

Spigola (*dicentrarchus labrax*) cm 20

Sgombro (*scomber* s.p.p.) cm 15

Palamita (*sarda sarda*) cm 25

Tonno (*thannus thynnus*) cm 70

Alalunga (*thannus alalunga*) cm 40
Tonnetto (*euthynnus alletteratus*) cm 30
Pesce spada (*xiphias gladius*) cm 140
Triglia (*mullus sp*) cm 9
Sogliola (*solea vulgaris*) cm 15
Merluzzo o nasello (*merluccius merluccius*) cm 11
Cefalo (*mugil sp*) cm 20
Cernia (*epinephelus e polyorian americanum*) cm 45
Orata (*sparus auratus*) cm 20
Go (*gobios ophiocephalus*) cm 12
Passera pianuzza (*platichtis flesus*) cm 15

ECCEZIONI

Il Ministro per la Marina Mercantile può autorizzare la pesca del novellame allo stato vivo destinato agli allevamenti o ai ripopolamenti, nonché il commercio ed il trasporto di esso. Inoltre può autorizzare la pesca professionale, la detenzione, il trasporto ed il commercio del novellame di **anguilla (ceca)** e di **sarda (bianchetto)**, per un tempo, non superiore a due mesi, compreso nel periodo dal 1° dicembre al 30 aprile di ciascun anno.

LUNGHEZZA MINIMA DEI CROSTACEI

La lunghezza dei crostacei si misura dall'apice dell'occhio fino all'estremità posteriore dell'animale, compreso il telson.

Si considerano crostacei allo stadio giovanile, per le specie indicate, gli esemplari di lunghezza inferiore alle seguenti:

Aragoste (*palinuridae*) mm 90 LC
Astice (*homarus gammarus*) cm 30 (300 mm LT, 105 mm LC)
Gambero rosa mediterraneo (*parapenaeus longirostris*) 20 mm LC
Scampo (*nephrops norvegicus*) cm 7 (20 mm LC, 70 mm LT)

DIMENSIONE MINIMA DEI MOLLUSCHI BIVALVI

Le dimensioni dei molluschi bivalvi si riferiscono alla lunghezza massima o al diametro massimo delle conchiglie.

Si considerano molluschi bivalvi (Lamellibranchi) allo stadio giovanile gli esemplari inferiori alle seguenti dimensioni:

Cannello o cannicchio (*solen sp. e ensis sp*) 8 cm
Cappasanta (*pecten jacobus*) cm 10
Mitilo (*mitilus sp.*) cm 5
Ostrica (*ostrea sp.*) cm 6
Tartufo di mare (*venus verrucosa*) 2,5 cm
Tellina (*donax trunculus*) cm 2
Vongole (*venerupis spp e venus spp.*) mm 25

LIMITAZIONI

La pesca è consentita senza limitazione di stagioni. Le modalità della pesca dei molluschi e, in particolare quella delle seppie (*Sepia sp.*), mediante nasse, tramagli e altri attrezzi fissi, possono essere disciplinate dal capo del compartimento marittimo, sentito il parere della commissione consultiva locale per la pesca marittima.

OBBLIGO DI SBARCO

Tutte le catture di specie soggette a limiti di cattura e, nel Mediterraneo, anche le catture di specie soggette a taglie minime effettuate nel corso di attività di pesca sono portate e mantenute a bordo dei pescherecci, registrate, sbarcate e imputate ai contingenti, salvo qualora vengano utilizzate come esche vive.

L'obbligo di sbarco non si applica alle:

- a) specie la cui pesca è vietata
- b) specie per le quali prove scientifiche dimostrano alti tassi di sopravvivenza;
- c) catture rientranti nelle esenzioni de minimis.

Per le specie non soggette all'obbligo di sbarco, le catture di specie la cui taglia è inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione non sono conservate a bordo, ma sono rigettate immediatamente in mare.

ESENZIONI

Le limitazioni previste nel presente titolo non si applicano alla cattura degli organismi marini, sia pelagici che bentonici, effettuata a **scopi scientifici** o sperimentali di pesca.

PRELIEVI

Le Regioni e gli Enti parco nazionali possono stabilire misure per il prelievo dagli ambienti naturali e lo sfruttamento di esemplari di seguito elencati al fine di monitorarle. Ciò ovviamente se le misure siano compatibili con il mantenimento delle specie in uno stato di conservazione soddisfacente.

Queste misure possono comportare:

- a) le prescrizioni relative all'accesso a determinati settori;
- b) il divieto temporaneo o locale di prelevare esemplari nell'ambiente naturale e di sfruttare determinate popolazioni;
- c) la regolamentazione dei periodi e dei metodi di prelievo;
- d) l'applicazione, all'atto del prelievo, di norme cinegetiche o alieutiche che tengano conto della conservazione delle popolazioni in questione;
- e) l'istituzione di un sistema di autorizzazioni di prelievi o di quote;
- f) la regolamentazione dell'acquisto, della vendita, del possesso o del trasporto finalizzato alla vendita di esemplari;
- g) l'allevamento in cattività di specie animali, nonché la riproduzione artificiale di specie vegetali, a condizioni rigorosamente controllate, onde ridurre il prelievo

nell'ambiente naturale;

h) la valutazione dell'effetto delle misure adottate.

**SPECIE DI PESCI E MOLLUSCHI DI INTERESSE COMUNITARIO IL CUI
PRELIEVO NELLA NATURA E IL CUI SFRUTTAMENTO POTREBBERO
FORMARE OGGETTO DI MISURE DI GESTIONE**

PESCI

PETROMYZONIFORMES

Petromyzonidae

Lampetra fluviatilis

Lethenteron zanandrai

ACIPENSERIFORMES

Acipenseridae

Tutte le specie non menzionate nell'allegato IV

SALMONIFORMES

Salmonidae

Thymallus thymallus

Coregonus spp. (tranne Coregonus oxyrhynchus - popolazione anadrome in alcuni settori del Mare del Nord)

Hucho hucho

Salmo salar (soltanto in acque dolci)

Cyprinidae

Barbus spp.

PERCIFORMES

Percidae

Gymnocephalus schraetzer

Zingel zingel

CLUPEIFORMES

Clupeidae

Alosa spp.

SILURIFORMES

Siluridae

Silurus aristotelis

INVERTEBRATI

COELENTERATA

CNIDARIA

Corallium rubrum

MOLLUSCA

GASTROPODA - STYLOMMATOPHORA

Helicidae

Helix pomatia

BIVALVIA - UNIONOIDA

Margaritiferidae

Margaritifera margaritifera

Unionidae

Microcondylaea compressa

Unio elongatulus

ANNELIDA

HIRUDINOIDEA - ARHYNCHOBDELLAE

Hirudinidae

Hirudo medicinalis

ARTHROPODA

CRUSTACEA - DECAPODA

Astacidae

Astacus astacus

Austropotamobius pallipes

Austropotamobius torrentium

Scyllaridae

Scyllarides latus

DEROGHE

Il Ministero dell'ambiente può autorizzare deroghe alle misure di conservazione per i seguenti fini:

- a) proteggere la fauna e la flora selvatiche e conservare gli habitat naturali;
- b) prevenire danni gravi, specificatamente alle colture, all'allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico, alle acque ed alla proprietà;
- c) nell'interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di catture accidentali rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, o tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente;
- d) finalità didattiche e di ricerca, di ripopolamento e di reintroduzione di tali specie e per operazioni di riproduzione necessarie a tal fine, compresa la riproduzione artificiale delle piante;
- e) consentire, in condizioni rigorosamente controllate, su base selettiva e in misura limitata, la cattura o la detenzione di un numero limitato di taluni esemplari delle specie che richiedono una protezione rigorosa.

INTRODUZIONI E REINTRODUZIONI

Le Regioni, le Province autonome e gli enti di gestione delle aree protette possono richiedere al Ministero dell'ambiente, con studi a supporto, le autorizzazioni per la reintroduzione delle specie che richiedono una protezione rigorosa e per l'introduzione di specie non locali. Il Ministero deciderà dopo il parere di altri istituti e organismi tecnico-scientifici. Tutto ovviamente solo se non viene arrecato alcun pregiudizio agli habitat naturali, né alla fauna, né alla flora selvatiche locali.

CATTURE ACCIDENTALI

Può capitare di pescare specie non bersaglio soprattutto in presenza dell'utilizzo di attrezzatura non selettiva. La detenzione di tali specie è concessa in limiti minimi e soltanto nel caso in cui ciò non perturbi l'equilibrio biologico in maniera negativa e irreversibile. Se si tratta di specie soggette a particolare tutela, l'obbligo di sbarco è immediato. I comandanti dei pescherecci annotano nel giornale di pesca i casi di cattura accidentale e rilascio di uccelli marini, i casi di cattura accidentale e rilascio di tartarughe marine, i casi di cattura accidentale e rilascio di foche monache, i casi di cattura accidentale e rilascio di cetacei, i casi di cattura accidentale e, laddove necessario, rilascio di squali e razze

UCCELLI MARINI

I comandanti dei pescherecci rilasciano immediatamente gli uccelli marini catturati accidentalmente negli attrezzi da pesca. Essi vengono sbarcati solo se lo richiede un piano nazionale o per favorire il recupero di singoli uccelli marini feriti di cui le autorità nazionali competenti siano state debitamente e ufficialmente informate prima del rientro in porto del peschereccio.

Le catture accidentali e i rilasci vengono debitamente annotate in un registro apposito.

TARTARUGHE MARINE

Nella misura del possibile, gli esemplari di tartarughe marine catturati accidentalmente mediante attrezzi da pesca sono manipolati con precauzione e reimmessi in mare vivi e indenni.

Lo sbarco non avviene in caso di uno specifico programma di salvataggio o di conservazione a livello nazionale o a meno che ciò sia necessario per salvare e per favorire il recupero di singole tartarughe marine ferite o in coma, e a condizione che le autorità nazionali competenti ne siano state debitamente e ufficialmente informate prima del rientro in porto del peschereccio interessato.

Per quanto possibile, i pescherecci operanti con ciancioli per le specie di piccoli pelagici o con reti da circuizione senza chiusura per le specie pelagiche evitano di accerchiare tartarughe marine. Invece i pescherecci operanti con palangari e con reti da posta ancorate hanno a bordo attrezzature sicure progettate per consentire di manipolare, separare e reimmettere in acqua le tartarughe marine in modo da massimizzarne le possibilità di sopravvivenza.

Le catture accidentali e i rilasci vengono debitamente annotate in un registro apposito. Inoltre vengono inserite le informazioni sul tipo di attrezzo da pesca, sul momento in cui hanno avuto luogo le catture accidentali, la durata dell'immersione, la profondità e il luogo, le specie bersaglio, le specie di tartarughe marine e se le tartarughe marine sono state rigettate in mare morte o rilasciate vive.

FOCHE MONACHE

I comandanti dei pescherecci non tengono a bordo, non trasbordano o non sbarcano foche monache (*Monachus monachus*), salvo nel caso in cui ciò sia necessario per salvare e per favorire il recupero di singoli esemplari feriti e a condizione che le

autorità nazionali competenti ne siano state debitamente e ufficialmente informate prima del rientro in porto del peschereccio interessato.

Le foche monache catturate accidentalmente mediante attrezzi da pesca sono reimmesse in mare vive e indenni. Le carcasse di esemplari morti sono sbarcate e confiscate, allo scopo di studi scientifici o distrutte dalle autorità nazionali competenti. Le catture accidentali e i rilasci vengono debitamente annotate in un registro apposito.

CETACEI

I pescherecci reimmettono immediatamente in mare vivi e indenni, per quanto possibile, i cetacei catturati accidentalmente mediante attrezzi da pesca e tirati sottobordo al peschereccio.

Le catture accidentali e i rilasci vengono debitamente annotate in un registro apposito. Inoltre vengono inserite le caratteristiche del tipo di attrezzo, il momento in cui hanno avuto luogo le catture accidentali, il luogo e se tali cetacei sono delfini o altre specie di cetaceo.

SQUALI E RAZZE DI SPECIE PROTETTE

Alcune specie di squali e razze (stabilite dalla Convenzione di Barcellona) non sono tenuti a bordo, trasbordati, sbarcati, trasferiti, immagazzinati, venduti o esposti o messi in vendita. Per quanto possibile, i pescherecci rilasciano immediatamente vivi e indenni gli esemplari accidentalmente catturati di squali e razze.

Sono vietate la decapitazione e la spellatura degli squali a bordo e prima dello sbarco. Gli squali decapitati e spellati non possono essere commercializzati su mercati di prima vendita dopo lo sbarco.